SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 settembre 1996, n. 502.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397, recante proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397, recante proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1996, N. 397.

All'articolo 1, comma 1, le parole: «31 luglio 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «28 febbraio 1997».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1122):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del commercio con l'estero (FANTOZZI) il 29 luglio 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 luglio 1996.

Esaminato dalla 10ª commissione il 1° agosto 1996.

Esaminato in aula e approvato il 18 settembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2250):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 settembre 1996.

Esaminato dalla III commissione il 24 settembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

96G0527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Trivigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Allocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insedimento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 agosto 1996, da sette membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, al tempo applicabile alla fattispecie.

Infatti, la seduta del consiglio comunale di Trivigliano, convocata per il 27 agosto 1996 per la surrogazione dei consiglieri dimissionari, andava deserta per mancanza del numero legale.

Il prefetto di Frosinone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.81/2988/Gab. del 29 agosto 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche in virtù delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Allocca.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 20 settembre 1996.

Ammissione a contributi e finanziamenti delle iniziative per la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica nelle aree storico-culturali della Magna Grecia nell'ambito del programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CON DELEGA PER IL TURISMO

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994;

Vista la decisione della Commissione europea C(95) 1146 del 7 giugno 1995 che approva il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il periodo 1994-1999;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995 che stabilisce le quote di cofinanziamento nazionale per l'attuazione del programma operativo per gli anni 1995 e 1996;

Vista la misura 3 del sottoprogramma I, «Itinerari culturali interregionali» che prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica nelle aree storico-culturali della Magna Grecia;

Visto il protocollo d'intesa stipulato con le regioni Basilicata, Calabria e Puglia relativo al coordinamento dei diversi interventi da attuare lungo la fascia jonica dell'area «Magna Grecia»;

Considerato che la regione Basilicata ha individuato, quali aree prioritarie di intervento i comuni di:

Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella, Nova Siri, interessati ai siti archeologici di Metapontum e Siris-Heraclea;

Considerato che la regione Calabria ha individuato, quali aree prioritarie di intervento tutti i comuni che si affacciano sulla costa jonica nonché i comuni non costieri confinanti con le aree archeologiche di: Sibari, Crotone, Roccelletta di Borgia, Locri e Reggio Calabria;

Considerato che la regione Puglia ha individuato, quali aree prioritarie di intervento i comuni di Taranto, Manduria e Leporano;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

La misura, secondo le specifiche indicazioni del programma operativo, ha come obiettivo la realizzazione di progetti, di tipo anche innovativo, tesi ad assicurare la fruibilità turistica, in forma di itinerario, del patrimonio archeologico presente nelle aree della Magna Grecia di cui in premessa.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo enti pubblici territoriali, per le tipologie degli interventi di cui al successivo art. 3, punti *a)* e *b)*, e punto *c)* per la parte concernente l'edilizia pubblica, e soggetti privati per le tipologie di cui al punto *c)* del citato art. 3.

Art. 3.

Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Possono essere ammessi al finanziamento le seguenti iniziative ricadenti nell'area della Magna Grecia situata lungo la fascia jonica delle regioni Calabria, Basilicata e Puglia ricompresa tra i comuni di Taranto e Reggio Calabria terminali dell'itinerario:

a) interventi intesi al miglioramento delle condizioni di visitabilità ed accessibilità delle aree archeologiche mediante:

installazione di idonea cartellonistica e segnaletica;

realizzazione di percorsi pedonali, con riferimento anche alle esigenze dell'utenza con difficoltà motoria o sensoriale;

impianti di illuminazione, servizi accessori, ecc.;

servizi di informazione, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia;

sistemazione di parchi archeologici, ad esclusione di opere di scavo e di restauro;

b) interventi intesi al miglioramento delle condizioni di percorribilità ed accessibilità delle aree archeologiche da realizzare lungo o in prossimità delle vie di comunicazione della costa jonica compresa fra il comune di Reggio Calabria e il comune di Taranto, terminali dell'itinerario, mediante:

sistemazione della viabilità per assicurare il raggiungimento e la accessibilità ai siti archeologici;

realizzazione di spazi di sosta o di parcheggio per auto, camper, caravan;

installazione di idonea segnaletica e cartellonistica;

altri interventi, fra cui il recupero ambientale delle zone immediatamente prospicenti le aree archeologiche;

c) interventi intesi al miglioramento delle condizioni di ricettività e di accoglienza mediante:

ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e pararicettive esistenti, anche mediante la realizzazione di servizi integrativi, sportivi, congressuali, ecc.;

ristrutturazione e riconversione a fini ricettivi dell'edilizia pubblica o privata preesistente avente caratteristica di pregio da adibire prevalentemente a domanda di turismo sociale e giovanile;

realizzazione di punti di ristoro.

Tutti gli interventi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*, oltre a rispettare la normativa vigente in relazione alla tutela ambientale e paesaggistica, dovranno essere caratterizzati da una elevata qualità e compatibilità con i valori culturali dell'area interessata.

I progetti proposti dovranno fornire a tale fine ogni elemento utile ad una adeguata valutazione da parte della commissione di cui all'art. 9.

Le singole domande di contributo potranno riferirsi ad una o più delle iniziative di cui ai punti *a)* e *b)*.

Qualora il progetto interessi più comuni, lo stesso potrà essere presentato dalle province competenti. Qualora il progetto interessi più regioni, verrà designata una regione capofila per la presentazione dello stesso;

d) ideazione di un logo che identifichi i luoghi della Magna Grecia da utilizzare per le iniziative di comunicazione e di informazione di cui ai punti *a)* e *b)*;

e) ideazione di idonea segnaletica atta ad indicare percorsi, siti archeologici, località interessate alla sosta ed ai servizi ricettivi e di accoglienza, uffici d'informazione e quant'altro utile alla piena e corretta fruibilità dell'itinerario culturale turistico nel suo insieme.

La proposta dovrà essere corredata dall'indicazione del costo di realizzazione e installazione di ogni singolo modulo.

L'amministrazione procederà, successivamente all'approvazione della proposta di cui al punto *e)*, all'aggiudicazione per lotti funzionali della fornitura mediante le procedure previste dalla normativa vigente;

f) ideazione di un sistena di illuminazione idoneo alla migliore valorizzazione degli elementi architettonici delle aree archeologiche comprese nell'itinerario.

La proposta dovrà essere corredata dall'indicazione del costo di realizzazione e installazione di ogni singolo modulo ai fini della attuazione di quanto previsto al punto *a)*.

L'amministrazione procederà, successivamente all'approvazione della proposta di cui al punto *f)*, all'aggiudicazione per lotti funzionali della fornitura mediante le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

Disponibilità finanziarie, ammontare del contributo e spese ammissibili

Il costo complessivo degli investimenti a gravare sul triennio 1995-1997 ammonta a MECU 44,047 (pari a circa 88 miliardi di lire).

Una quota parte dell'ammontare complessivo dei finanziamenti, fino ad un massimo del 30%, sarà destinata agli interventi di cui al punto *c)* proposti da soggetti privati.

Ammontare del contributo.

Nel caso di progetti presentati da enti pubblici sono concessi contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso di progetti presentati da soggetti privati, sono concessi contributi a regime *de minimis* (GUCE n. C213 del 19 agosto 1992), fino a 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto *de minimis*. La percentuale massima di contributo sulle spese ammissibili è pari al 50%.

Spese ammissibili.

Le spese ammissibili al contributo sono le seguenti:

spese generali e tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) nella misura massima del 10% dell'investimento, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni;

spese di acquisizione dell'immobile, da parte di enti pubblici, nella misura fino al 40% del costo totale dell'investimento ammissibile se trattasi di edifici di particolare interesse storico-architettonico e soggetti a vincolo; fino al 20% per altre tipologie di edifici; fino al 10% se trattasi di terreno;

costo delle opere, impianti, attrezzature fisse e attrezzature mobili quali strumentazione informatica per la gestione dei servizi di informazione e di comunicazione;

IVA.

L'IVA è esclusa dall'importo ammissibile quando recuperabile dal soggetto beneficiario. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o comunitarie relative alle stesse opere.

Per l'utilizzo dei contributi sono fissati come segue, per tipologia di intervento, il limite minimo e quello massimo (espresso in miliardi di lire) della spesa riconoscibile come ammissibile per i singoli progetti:

Tipologia di intervento	Minimo	Massimo
Lettera *a)*, art. 3	0,2	2
Lettera *b)*, art. 3	0,1	2
Lettera *c)*, art. 3:		
nel caso di contributo ad enti pubblici	0,5	1
nel caso di contributo a privati	secondo la quota *de minimis*	

Lettera *d)*, art. 3 - contributo unico pari a lire 10 milioni;

Lettera *e)*, art. 3 - contributo unico pari a lire 30 milioni;

Lettera *f)*, art. 3 - contributo unico pari a lire 30 milioni.

I limiti massimi potranno essere elevati nel caso di progetti interessanti due o più regioni.

I limiti massimi sono indicati al netto dell'IVA.

Sono ammesse a contributo le spese eventualmente sostenute a partire dal 6 dicembre 1994.

Il finanziamento concesso non potrà essere cumulato con altri finanziamenti o incentivazioni da parte dell'Unione europea o da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o comunque di altri enti pubblici nazionali o regionali.

Art. 5.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, redatte in duplice copia e complete della documentazione di cui ai successivi articoli 6 e 7, dovranno essere indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Ufficio II/C - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Ulteriore copia, nei termini di cui al primo comma, dovrà essere inviata alla presidenza della giunta regionale competente per territorio, ai fini del parere di conformità.

Sulle buste contenenti le domande di contributo, occorrerà apporre la seguente dicitura: Programma operativo turismo - Sottoprogramma I- Misura 3 - Magna Grecia.

Art. 6.

Documentazione richiesta per nuovi progetti

La domanda di contributo compilata secondo lo schema di cui all'allegato *A* deve essere corredata dalla scheda progettuale di cui all'allegato *B* e dall'atto di impegno di cui all'allegato *C*, nonché dalla sottoindicata documentazione.

Non è ammessa l'integrazione della documentazione richiesta dopo la scadenza del termine di presentazione.

Le certificazioni a corredo delle domande devono essere in corso di validità alla data di presentazione delle stesse.

Le firme apposte in calce alle domande e, ove richiesto, nella modulistica allegata, devono essere autenticate a norma di legge.

La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) progettazione preliminare (se non si dispone di altra progettazione più avanzata) e relazione generale, da cui risulti:

indicazione della localizzazione anche mediante cartografia dei luoghi in scala 1:10.000;

tipologia dell'intervento da realizzare e sua compatibilità ambientale, tesa a far conoscere come il progetto presentato concorra al raggiungimento degli obiettivi cui i fondi strutturali comunitari sono stati destinati.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'ammissione al contributo dovrà essere trasmessa, con le modalità di cui all'art. 5, la seguente ulteriore documentazione:

2) progetto esecutivo e computo metrico estimativo redatto secondo il prezzario ufficiale con riferimento ai prezzi di mercato;

3) atto, ovvero atti deliberativi, con i quali il soggetto proponente approva il progetto per il quale si richiedono i contributi, ed esplicitamente assume le obbligazioni relative alla:

esecuzione dell'opera come prevista in progetto, con assicurazione e relativa assunzione di totale responsabilità che non sussistono impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e

regolamentari per consensi, autorizzazioni, permessi, pareri, di qualunque autorità, di enti e/o di terzi comunque in causa per le opere di che trattasi, di modo che nessuna causa ritardatrice dei previsti tempi esecutivi possa costituire carico o onere per il Dipartimento del turismo;

realizzazione dell'intervento in conformità della normativa vigente in materia, con particolare osservanza delle norme CEE sugli appalti e sulla compatibilità ambientale;

acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per l'attivazione dell'intervento da finanziare entro tre mesi, prorogabili a sei per motivi indipendenti dalla volontà dei proponenti, dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi;

ultimazione delle opere ammesse a contributo entro ventiquattro mesi dall'inizio dei lavori;

esposizione di idonea cartellonistica nell'area del cantiere indicante il finanziamento dell'opera e la fonte;

impegno ad avviare le procedure di appalto lavori;

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere ricevuto altro contributo comunitario, nazionale o regionale per il medesimo programma di investimenti per il quale si presenta domanda di contributo, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere ricevuto o richiesto altro contributo comunitario, nazionale o regionale con specificazione dell'importo di contributo ricevuto o richiesto.

Art. 7.

Documentazione richiesta per progetti già cantierati

Sono ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 33 del regolamento CEE 2082/93, domande relative ad opere realizzate dopo il 6 dicembre 1994, i cui lavori siano conclusi o ancora in corso di realizzazione, purché eleggibili agli aiuti previsti dalla misura.

Le domande relative a detti progetti dovranno essere presentate al Dipartimento del turismo, corredandole, secondo il caso, della seguente specifica documentazione, in originale o in copia autenticata:

1) deliberazione dell'organo competente dell'ente richiedente;

2) progetto esecutivo approvato, munito di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e degli eventuali provvedimenti di approvazione da parte degli organi competenti;

3) provvedimenti ed altri atti relativi all'aggiudicazione dei lavori;

4) relazione descrittiva dei contenuti progettuali con sintetica ricostruzione storico-amministrativa della vita del progetto;

5) stato di avanzamento lavori (certificato di regolare esecuzione o di collaudo nel caso di progetti conclusi) con attestazione liberatoria e documentazione contabile delle spese effettivamente sostenute alla data di presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 6 dicembre 1994.

Art. 8.

Criteri di ammissibilità e parametri di valutazione

I progetti proposti dovranno possedere i seguenti requisiti, ove compatibili con la natura dell'iniziativa proposta.

livello di definizione tecnica almeno preliminare dei progetti;

ricaduta occupazionale in termini anche di parità uomo donna;

redditività dell'intervento anche attraverso la previsione delle attività di gestione;

indicazione delle modalità di gestione, che potrà essere affidata a privati, preferibilmente a giovani disoccupati anche costituiti in cooperative;

compatibilità ambientale.

Gli interventi proposti saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità riferito al grado di cantierabilità:

1) progetti già cantierati, conclusi o ancora in corso di realizzazione, le cui spese siano posteriori al 6 dicembre 1994;

2) progetti muniti di tutti i pareri e autorizzazioni occorrenti, cantierabili immediatamente;

3) progetti privi delle caratteristiche di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Per i progetti di cui ai precedenti punti verranno predisposte separate graduatorie sulla base di punteggi di merito attribuiti a seguito di istruttoria.

In particolare, i punteggi verranno attribuiti in base ai seguenti criteri e relativi pesi:

Quota di contributo richiesta:

< 60% della quota massima concedibile	peso 6
< 80% della quota massima concedibile	peso 4
< della quota massima concedibile . . .	peso 2
pari alla quota massima concedibile . . .	peso 0

Creazione di occupazione diretta a tempo pieno:

> 8 addetti	peso 10
> 4 addetti	peso 6
> 2 addetti	peso 2
≤ 2 addetti	peso 0

Creazione di occupazione indotta:

si	peso fino a punti 8
no	peso 0

In particolare, per i nuovi progetti di cui all'art. 6:

Progettazione esecutiva:

si	peso 5
no . . .	peso 0

Non sono ammesse a contributo le domande:

a) non concernenti le iniziative di cui all'art. 3;

b) che contemplano per la loro realizzazione una durata superiore a ventiquattro mesi;

c) relative a progetti non idonei sul piano tecnico-economico;

d) che sono presentati oltre i termini temporali o con la documentazione erronea o incompleta o non conforme a quanto richiesto agli articoli 6 e 7.

Le regioni potranno fornire criteri ed indirizzi per i progetti ricadenti nel proprio ambito territoriale, di cui la commissione di cui all'art. 9 dovrà tener conto.

Art. 9.

Commissione di valutazione

Ai fini della valutazione e selezione dei progetti è costituita una commissione tecnica composta da:

tre rappresentanti del Dipartimento del turismo;

due esperti designati dal Dipartimento del turismo;

un rappresentante per ognuna delle regioni interessate;

un rappresentante del Ministero dei beni culturali.

La commissione, verificata la rispondenza dei progetti presentati alle tipologie di interventi da ammettere di cui all'art. 3, accerta l'esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 8, nonché la congruità dei costi esposti, esamina le iniziative ritenute ammissibili secondo i parametri di valutazione di cui allo stesso art. 8, predispone l'elenco dei progetti ammessi.

Detto elenco sara trasmesso alle regioni per gli adempimenti di competenza.

Con apposito decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con delega per il turismo approva le proposte progettuali e determina le quote di finanziamento spettanti.

La commissione opera a titolo gratuito.

Ai componenti esterni verrà riconosciuto un gettone di presenza di L. 200.000 lorde a seduta, oltre al rimborso spese se residenti in altra sede.

Art. 10.

Modalità di erogazione del contributo

1. Nel caso di progetti presentati da enti pubblici, i finanziamenti concessi verranno erogati direttamente agli stessi soggetti secondo le seguenti modalità:

10% contestualmente all'approvazione del provvedimento di approvazione del progetto;

50% alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

30% alla presentazione di SAL con spesa effettivamente sostenuta per almeno il 50% del finanziamento ammesso;

10% alla presentazione del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o certificato di collaudo.

2. Nel caso di progetti presentati da altri soggetti rientranti tra quelli previsti all'art. 2, l'attribuzione del contributo avverrà per il tramite della regione competente, secondo le modalità indicate nell'atto di convenzione di cui al successivo punto 3.

3. Con apposite convenzioni tra le regioni competenti per territorio ed il Dipartimento del turismo, si provvederà a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi concessi ai soggetti privati per le iniziative non di competenza degli enti pubblici.

Art. 11.

Revoca del contributo

Il contributo concesso può essere revocato qualora l'ente proponente non provveda ad inviare la documentazione di cui agli articoli 6 e 7 nei termini prescritti, ovvero qualora l'ultimazione delle opere ammesse a contributo non avvenga entro il termine di due anni dalla comunicazione ufficiale dell'avvenuta concessione, ovvero l'ente appaltante non provveda in tempo utile all'aggiudicazione dei lavori.

Il termine di ultimazione delle opere potrà essere prorogato una sola volta, per un periodo massimo di dodici mesi, su motivata richiesta che comunque dovrà pervenire entro il citato termine di due anni.

La concessione del contributo è comunque soggetta a revoca qualora non si ottemperi agli impegni assunti all'atto della ricezione del provvedimento di concessione del contributo stesso.

Della revoca della concessione, il Dipartimento del turismo dà notizia al suo destinatario in modo analogo a quello con il quale ha comunicato la concessione stessa.

Art. 12.

Valutazione e monitoraggio

Il Dipartimento del turismo adotta le misure di volta in volta necessarie per assicurare il controllo sullo stato di avanzamento delle opere finanziate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO A

Fac-simile della domanda di ammissione ai benefici
(da redigere su carta intestata e consegnare entro
i termini previsti dal decreto ministeriale)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Uff. II/C Rapporti con l'Unione europea - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 ROMA

PROGRAMMA OPERATIVO TURISMO OB. 1 - 1994-99
MISURA 3 - ITINERARI CULTURALI INTERREGIONALI
MAGNA GRECIA.

Il sottoscritto...
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (indicare i dati identificativi del soggetto proponente ente pubblico)..................
....
indirizzo ....
telefono e fax pref. .... telefono .... fax.....
codice fiscale ....

oppure in caso di beneficiari persone fisiche

...l... sottoscritt...
nat... a .... il ....
residente nel comune di............................., prov. ....,
via, località, frazione ...., c.a.p. ....,
telefono e fax pref. .... telefono .... fax.....

Chiede

l'ammissione ai benefici finanziari previsti dal decreto ministeriale, per la realizzazione dell'intervento, definito nei dettagli attraverso la documentazione allegata, che è denominato:

....
....

il cui costo totale, inclusi i costi per la progettazione da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA, ammonta a L. ...., di cui per l'IVA L. ....

La percentuale a carico del contributo richiesto è pari al........; la percentuale a carico del richiedente è pari al ....

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di benefici come quello richiesto, si dichiara che:

per il suddetto progetto non sono stati concessi altri benefici pubblici da parte dell'Unione europea o da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o comunque di altri enti pubblici o nazionali;

la gestione della struttura sarà assicurata da .... secondo le seguenti modalità ....
....;

il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è esonerato da qualsiasi responsabilità connessa con eventuali abusi collegati alla presente domanda e alla fruizione del beneficio richiesto.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

Allegato 1. - Scheda progettuale dell'intervento (cfr. fac-simile in allegato *B*).

Allegato 2:

progettazione preliminare o progetto esecutivo;

relazione tecnico-economica sull'azione programmata che ne illustri i contenuti, le caratteristiche e le finalità;

preventivo di spesa analitico relativo a tutta l'azione programmata;

planimetria catastale delle superfici interessate;

concessioni, autorizzazioni, permessi, ove necessari. Qualora tale documentazione non sia disponibile è consentita la presentazione di copie conformi delle domande inoltrate agli organi preposti al rilascio della medesima;

disegni e computo metrico estimativo;

relazione tecnica per le opere contenente la descrizione ambientale, le caratteristiche dell'opera, nonché adeguata documentazione fotografica relativa all'immobile ed al contesto paesaggistico.

Allegato 3. - Calendario dei lavori;

Allegato 4. - Per progetti presentati da soggetti privati, idonea documentazione attestante la regolarità del titolo giuridico di proprietà dell'immobile nonché della sua destinazione d'uso.

Allegato 5. - Per progetti presentati dagli enti pubblici di cui all'art. 2 del bando di gara, copia della delibera dell'ente con la quale si approva il progetto esecutivo.

Le imprese dovranno inoltre produrre la seguente documentazione:

Allegato 6. - Per le singole imprese private, anche se parte di consorzi o associazioni occorrerà allegare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

(Località), (data) ....

Firma e timbro (eventuale)

....

ALLEGATO B

SCHEDA PROGETTUALE

Programma operativo turismo
Misure 3 - sottoprogramma I
«Itinerari culturali interregionali»
Magna Grecia

Completare in stampatello.

SEZIONE N. 1 - SOGGETTO PROPONENTE.

1.1 Soggetto proponente: ( ) Ente pubblico territoriale
( ) Singolo soggetto privato
( ) Altro (specificare)..............................

1.2 Denominazione: ....
(omettere se persona fisica) ....

1.3 Rappresentanza legale: ....
qualifica: ....

1.4 Indirizzo: ....
....

1.5 N. telefono: (..........) ....
N. fax: (..........) ....

SEZIONE N. 2 - INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO.

2.1 Denominazione dell'intervento proposto.......................................
....

2.2 Localizzazione ....
Comune/i ....

2.3 Specificare se trattasi di nuovo progetto o progetto già cantierato
....

2.4 Ammontare del contributo richiesto in milioni di lire.................

2.5 Tipologia degli interventi ammessi a contributo tra quelli di cui all'art. 3 del decreto:

a) interventi intesi al miglioramento delle condizioni di visitabilità ed accessibilità delle aree archeologiche;

b) interventi intesi al miglioramento delle condizioni di percorribilità ed accessibilità delle aree archeologiche da realizzare lungo o in prossimità delle vie di comunicazione della costa jonica compresa fra il comune di Reggio Calabria e il comune di Taranto, terminali dell'itinerario;

c) interventi intesi al miglioramento delle condizioni di ricettività e di accoglienza;

d) ideazione del logo di identificazione dei luoghi della Magna Grecia;

e) ideazione di segnaletica;

f) ideazione di un sistema di illuminazione per la valorizzazione degli elementi architettonici delle aree archeologiche comprese nell'*itinerario*.

Specificare se si tratta di: ( ) nuova opera
( ) ristrutturazione
( ) ampliamento
( ) completamento
( ) restauro

2.6 Costo complessivo dell'intervento (milioni di lire)......................

2.7 Costi eventualmente già sostenuti dal 6 dicembre 1994.............

2.8 Piano dei tempi previsti a partire dalla data dell'eventuale approvazione della domanda:

consegna dei lavori .... mesi;

compimento del 60% dei lavori .... mesi;

fine lavori .... mesi;

2.9 Soggetto realizzatore delle opere, qualora già individuato ....
....

SEZIONE N. 3 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.

3.1 Descrizione sintetica dell'intervento proposto..............................
....

3.2 Indicatori fisici dell'intervento..

3.3 Elementi di coerenza dell'intervento proposto con eventuali piani e programmi settoriali e/o territoriali..

3.4 L'intervento proposto è già in fase di realizzazione? ....

Se si, indicare lo stato di avanzamento dei lavori .... %

3.5 Procedura di affidamento dei lavori che si intende adottare o si è adottata ....

3.6 Penalità previste per eventuali ritardi nell'ultimazione dei lavori

3.7 Fabbisogno complessivo di manodopera a tempo pieno da impiegarsi per la durata della realizzazione dell'intervento ....

SEZIONE N. 4 - ANALISI DELLE RICADUTE ECONOMICHE.

5.1 Soggetto gestore delle opere realizzate..

5.2 Tipologia e prezzi dei principali servizi offerti............................

5.3 Incremento percentuale delle presenze turistiche attese dopo l'intervento...

5.4 Fatturato atteso complessivo dell'attività ....

5.5 Fabbisogno atteso di addetti a regime...

5.6 Spese di gestione attese...

5.7 Politiche promozionali che il soggetto attuatore intende realizzare per valorizzare il progetto ....
....
....
....
....

5.8 A seguito della realizzazione dell'intervento proposto si prevede l'attivazione o l'espansione di attività commerciali e di servizi? Se si, specificare quali..
....
....
....
....

5.9 Incremento complessivo del reddito locale atteso per tali attività..

5.10 Incremento occupazionale complessivo atteso a regime............

ALLEGATO C

Fac-simile dell'atto di impegno
(da redigere su carta intestata
e da allegare alla domanda)

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto..
in qualità di (se legale rappresentante del soggetto proponente: indicare i dati identificativi del soggetto proponente: consorzio, ente pubblico, società, ecc.),

proponente il progetto denominato:
....
....
....

Premesso

Che il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri realizza l'attuazione della misura «Itinerari culturali interregionali» del Programma operativo multiregionale per il turismo, periodo programmatico 1994-1996;

Che i progetti debbono interessare esclusivamente i territori dei comuni individuati dalle regioni Basilicata, Calabria e Puglia quali aree prioritarie di intervento e elencati nella premessa del decreto;

Che è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di corretta utilizzazione dei contributi eventualmente ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste dal presente bando di gara;

Si impegna

Ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 10 del decreto.

Ad impiegare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto allegato.

Ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento.

A fornire ulteriore documentazione a richiesta del Dipartimento del turismo in ordine alla proposta progettuale presentata.

A consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione da parte dei Servizi nazionali e comunitari competenti.

A presentare rendiconti semestrali sull'andamento dell'iniziativa.

A restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi allo Stato anche in termini valutari e per oscillazioni di cambio tra Lira ed ECU, a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento.

A rispettare il cronogramma (calendario dei lavori) previsto per la realizzazione dell'iniziativa (tempi di predisposizione del progetto esecutivo, ove non esistente, espletamento delle procedure di appalto, ove necessario, data di inizio dei lavori, tempi di esecuzione e completamento dei lavori).

A non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo non inferiore a dieci anni e delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

(Località), (data) ....

Timbro e firma

....
(firma autenticata nei modi di legge)

96A6186

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 maggio 1996.

Ripartizione, per l'anno 1996, delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, il «Fondo per l'occupazione»;

Visto l'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, così come riformulato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 3-*bis* della legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 2, commi 9 e 9-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto l'art. 7 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 1, commi 8 e 20, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 29, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 31, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181;

Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195;

Visto il del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93;

Vista la legge 1° marzo 1996, n. 105;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, che prevede un incremento del Fondo per l'occupazione di lire 669 miliardi per l'anno 1995 e di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, con priorità per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Considerato che è stata assegnata in bilancio per il corrente esercizio finanziario 1996 la somma di lire 467.564.545.000 non impegnate nell'anno 1995 e che, pertanto, la disponibilità complessiva del Fondo per l'occupazione ammonta per l'anno 1996, a lire 1.171.914.651.000;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione della suddetta disponibilità tra i diversi interventi posti a carico del Fondo;

Decreta:

Per l'anno 1996 la disponibilità di L. 1.171.914.651.000 sul Fondo per l'occupazione è ripartita nel modo seguente:

lire 104 miliardi per l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro che occupino unità lavorative aggiuntive ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, così come riformulato dall'art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341;

lire 15 miliardi per la promozione di nuove imprese giovanili, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 3-*bis* della legge 8 agosto 1995, n. 341;

lire 36 miliardi per il finanziamento di interventi nelle aree della regione Campania e delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 9-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

lire 30 miliardi per la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, previsti dall'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

lire 10 miliardi per il finanziamento dei contratti di solidarietà nel settore artigiano, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

lire 118 miliardi per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione da parte dell'INPS, dei sussidi di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

lire 497 miliardi per la copertura degli oneri connessi all'attivazione di lavori socialmente utili per i progetti approvati nel 1995, da ripartire a livello regionale secondo la tabella *A* allegata al presente decreto e di cui ne forma parte integrante, elaborata in base ai dati forniti dagli uffici regionali del lavoro;

lire 3 miliardi per le finalità di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

lire 200 miliardi per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali e interregionali approvati ovvero avviati nel 1996;

lire 8 miliardi per le finalità di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori edili;

lire 25 miliardi per l'erogazione di benefici destinati ai datori di lavoro acquirenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 25, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

lire 15 miliardi per le finalità di cui all'art. 4, comma 29, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 1804, per la concessione di contributi alle imprese per gli oneri derivanti dalla contribuzione volontaria da esse sostenuti;

lire 20 miliardi per le finalità di cui all'art. 4, comma 31, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate;

L. 10.414.651.000 per il finanziamento di misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro, ai sensi dell'art. 7 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

lire 2,5 miliardi per la copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di riqualificazione professionale previsti dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181;

lire 5 miliardi per le finalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, per il servizio di trasporto previsto da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola;

lire 13 miliardi per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro: TREU

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE REGIONALE DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE AL FINE DELLA ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI LSU APPROVATI NEL 1995.

Regioni	Quota regionale Fondo
Valle d'Aosta	356 914 000
Piemonte	26.290.652.000
Lombardia	1.580 496.000
Liguria	1 323.615.000
Trentino-Alto Adige	4 001.000
Veneto	4 816 461.000
Friuli-Venezia Giulia	1.127.554.000
Emilia-Romagna	687.416.000
Toscana	4 703 876.000
Umbria	3.875.303.000
Marche	3.057.760 000
Lazio	41.108.903.000
Abruzzo	19 304.459.000
Molise	2.129.468 000
Campania	234.687.264.000
Puglia	89.413.665.000
Basilicata	6.564.460.000
Calabria	27.815.131.000
Sicilia	15.363.824.000
Sardegna	14.583.778.000
Totale . . .	497.000.000 000

96A6197

DECRETO 6 maggio 1996.

Ripartizione regionale, per l'anno 1996, delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, il «Fondo per l'occupazione»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180 che prevede, con priorità per le finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, un incremento di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1996 con il quale, nell'ambito della disponibilità finanziaria complessiva del Fondo per l'occupazione, è attribuita una quota di lire 200 miliardi per consentire l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili regionali e interregionali approvati ovvero avviati nel corso dell'anno 1996;

Visto l'art. 1, comma 20, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, secondo il quale le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti i dati pervenuti dagli uffici regionali del lavoro;

Considerato che, al fine di procedere alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie disponibili, occorre prioritariamente valutare la rilevanza sociale della avvenuta progettualità di lavori socialmente utili sviluppata nel corso del 1995 dagli enti pubblici aventi titolo, in modo tale da consentire nel 1996 l'attivazione di lavori socialmente utili in una misura idonea a soddisfare la capacità progettuale già dimostrata;

Ritenuto che, comunque, il criterio suddetto deve essere ponderato con quello riferito alla quota percentuale dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità in modo tale che la percentuale non incida in misura inferiore al 50%;

Decreta:

Per quanto in premessa indicato, la disponibilità di lire 140 miliardi viene ripartita a livello regionale per l'importo segnato a fianco di ciascuna regione nella tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

La relativa spesa graverà, sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1996.

Il predetto importo di lire 140 miliardi verrà versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà ai relativi pagamenti dei sussidi previsti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180 in favore dei soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

Regioni	(A) Quota % rideterminata e bilanciata	Quote Fondo per l'occupazione 1996 attribuite sulla % della colonna (A)
Valle d'Aosta	0,05	70.000.000
Piemonte	2,42	3.388.000.000
Lombardia	0,55	770.000.000
Liguria	1,38	1.932.000.000
Trentino Alto-Adige	—	—
Veneto	0,62	868.000.000
Friuli-Venezia Giulia	0,23	322.000.000
Emilia-Romagna	0,44	616.000.000
Toscana	1,61	2.254.000.000
Umbria	1,27	1.778.000.000
Marche	1,58	2.212.000.000
Lazio	8,52	11.928.000.000
Abruzzo	4,78	6.692.000.000
Molise	0,40	560.000.000
Campania	27,06	37.884.000.000
Puglia	26,18	36.652.000.000
Basilicata	2,09	2.926.000.000
Calabria	6,34	8.876.000.000
Sicilia	7,47	10.458.000.000
Sardegna	7,01	9.814.000.000
Totale	100,00	140.000.000.000

96A6198

DECRETO 27 giugno 1996.

Ulteriore ripartizione, per l'anno 1996, delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, il «Fondo per l'occupazione»;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, che conferma la vigenza del predetto comma 7 dell'art. 14 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1, comma 20, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, secondo il quale le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 5, commi 5 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236 e l'art. 12, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 300 del 3 giugno 1996;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1996 che ha ripartito, nell'ambito della disponibilità finanziaria complessiva del «Fondo per l'occupazione», lire 1.171.914.651.000;

Considerato che per il corrente esercizio finanziario è stata assegnata in bilancio la somma di lire 1.286.770.949.815 a carico del «Fondo per l'occupazione» - cap. 1176;

Visto che la disponibilità residua a carico del «Fondo per l'occupazione» risulta pari a L. 114.856.298.815;

Considerato che, allo Stato, può essere ripartita la somma di L. 83.000.000.000;

Decreta:

Per quanto in premessa indicato, la disponibilità di L. 83.000.000.000 è ripartita nel modo seguente:

L. 20.000.000.000 per la copertura degli oneri connessi all'attivazione di lavori socialmente utili per i progetti interregionali approvati nel 1995;

L. 11.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 14, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, relative al finanziamento dei progetti di LSU;

L. 26.000.000.000 per gli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale secondo la tabella allegata al presente decreto e di cui ne forma parte integrante;

L. 6.000.000.000 per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236 e art. 12, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

L. 20.000.000.000 per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 300 del 3 giugno 1996.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIVISIONENE II. ULTERIORE RIPARTIZIONE REGIONALE FONDO PER L'OCCUPAZIONE - ANNO 1996.

Regioni	Quota	Ripartizione Fondo
Valle d'Aosta	0,05	13.000 000
Piemonte	2,42	629.200.000
Lombardia	0,55	143 000.000
Liguria	1,38	358 800 000
Trentino Alto-Adige	—	—
Veneto	0,62	161 200.000
Friuli-Venezia Giulia	0,23	59.800.000
Emilia-Romagna	0,44	114.400 000
Toscana	1,61	418.600 000
Umbria	1,27	330.200.000
Marche	1,58	410.800.000
Lazio	8,52	2.215.200.000
Abruzzo	4,78	1.242.800 000
Molise	0,40	104.000.000
Campania	27,06	7.035.600.000
Puglia	26,18	6.806.800.000
Basilicata	2,09	543.400.000
Calabria	6,34	1.648.400.000
Sicilia	7,47	1.942.200.000
Sardegna	7,01	1.822.600.000
Totale	100,00	26.000.000.000

96A6199

DECRETO 8 agosto 1996.

Soppressione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Garda e Sant'Ambrogio di Valpolicella e istituzione della sezione circoscrizionale di Affi nella provincia di Verona della regione Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987 n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 31 ottobre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988), del 22 febbraio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1993) e del 26 settembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994),

istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Veneto il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni i successivi;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato, limitatamente al territorio di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro di Verona, l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali;

Rilevato che per migliorare l'utilizzazione dei mezzi e delle risorse disponibili e assicurare un'adeguata prestazione dei servizi è indispensabile sopprimere le sezioni circoscrizionali che, operando in bacini ridotti, risultano scarsamente funzionali e non rispondenti ai principi di efficienza, razionalità ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la nota n. 15941 del 7 maggio 1996 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Verona propone la soppressione delle sezioni circoscrizionali di Garda e Sant'Ambrogio di Valpolicella e la loro unificazione nella nuova sezione con sede in Affi;

Considerato che le modifiche proposte derivano dall'analisi dell'attività svolta dalle sezioni di Garda e Sant'Ambrogio di Valpolicella, da cui risulta che la localizzazione delle stesse non è più rispondente ai criteri di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali;

Considerato altresì che l'individuazione in Affi della sede della nuova sezione circoscrizionale deriva dalla sua posizione baricentrica rispetto all'area geografica della circoscrizione;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego del Veneto nella seduta del 29 novembre 1995 e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

la soppressione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Garda (Verona) e di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona);

l'istituzione della nuova sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede in Affi (Verona);

l'assegnazione alla sezione circoscrizionale di Affi dei comuni costituenti l'intero territorio delle soppresse sezioni circoscrizionali di Garda e Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Per effetto del disposto di cui ai precedenti punti è istituita nel territorio della provincia di Verona la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede ad Affi comprendente i comuni di: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A6196

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Canavese».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini,

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Canavese» corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Canavese» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996;

Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Canavese» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Canavese», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Canavese» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Canavese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CANAVESE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Canavese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Canavese» senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce. La denominazione di origine controllata «Canavese» senza alcuna specificazione è riservata ai vini rosso e rosato ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, Barbera, Bonarda, Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici autorizzati o raccomandati per le province di Torino, Biella e Vercelli fino ad un massimo del 40%.

La denominazione di origine controllata «Canavese» seguita da una delle specificazioni di cui appresso è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Nebbiolo: almeno l'85% Nebbiolo; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo raccomandati o autorizzati per le province di Torino, Biella e Vercelli;

Barbera: almeno l'85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo raccomandati o autorizzati per le province di Torino, Biella e Vercelli.

Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. «Canavese» senza altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. «Canavese» Nebbiolo, «Canavese» Barbera e «Caluso».

Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. «Canavese» Nebbiolo i vigneti iscritti all'albo del vino a D.O.C. «Carema».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere disignati con la denominazione di origine controllata «Canavese» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Torino:

Agliè
Albiano d'Ivrea
Alice Superiore
Andrate
Azeglio
Bairo
Baldissero Canavese
Balangero
Banchette
Barbania
Barone
Bollengo
Borgiallo
Borgofranco d'Ivrea
Borgomasino
Burolo
Busano
Cafasse
Caluso
Candia Canavese
Caravino
Carema
Cascinette d'Ivrea
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Chiaverano
Chiesanuova
Ciconio
Cintano
Colleretto Castelnuovo
Colleretto Giacosa
Corio
Coassolo
Cossano Canavese
Cuceglio
Cuorgnè
Favria
Feletto
Fiorano Canavese
Forno Canavese
Front
Germagnano
Ivrea
Lanzo Torinese
Lessolo
Levone
Loranzè
Lugnacco
Lusigliè
Maglione
Mazzè
Mercenasco
Montalenghe
Montaldo Dora
Nomaglio
Oglianico
Orio Canavese
Ozegna
Palazzo Canavese
Parella
Pavone Canavese
Pecco
Perosa Canavese
Pertusio
Piverone
Pont Canavese
Prascorsano
Pratiglione
Quagliuzzo
Quassolo
Quincinetto
Rivara
Rivarolo Canavese
Romano Canavese
Salassa
Salerano
Samone
San Carlo Canavese
San Colombano Belmonte
San Giorgio Canavese
San Giusto Canavese
San Martino Canavese
San Ponso
Scarmagno
Settimo Rottaro
Settimo Vittone
Strambinello
Strambino
Tavagnasco
Torre Canavese
Valperga
Vauda Canavese
Vestignè
Vialfrè
Vidracco
Villareggia
Vische
Vistrorio

l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Biella:

Alice Castello
Cavaglià
Dorzano
Roppolo
Salussola
Viverone
Zimone

e l'intero territorio del seguente comune in provincia di Vercelli:

Moncrivello

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso fino all'invaiatura per un massimo di due volte.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva tonn./Ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Canavese» rosso	1,1	10,00
«Canavese» rosato	1,1	10,00
«Canavese» bianco	1,2	9,5
«Canavese» Nebbiolo	1	10,50
«Canavese» Barbera	1,1	10,00

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali eccedenze entro il limite del 5% non hanno diritto alla denominazione di origine «Canavese»; qualora le rese superino tale ultimo limite tutto il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Canavese».

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Canavese» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico comp. min 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 19 per mille.

«Canavese» rosato:

colore: dal rosato al rubino chiaro,
odore: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto-armonico;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Canavese» bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato intenso, gradevole;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico comp. min : 10%;
acidità totale minima. 5 per mille;
estratto secco netto 17 per mille.

«Canavese» Nebbiolo

colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;
odore: caratteristico, delicato, leggermente floreale;
sapore: secco asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Canavese» Barbera:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

Art. 7

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni Nebbiolo e Barbera dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata «Canavese» e con lo stesso colore.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 2 la denominazione «Canavese» immediatamente seguita dalla dizione «Denominazione di origine controllata» precede immediatamente la specificazione di vitigno

Il vino a denominazione di origine controllata «Canavese» tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C. «Canavese», deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini di cui all'art 2, qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a 5 litri devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale dalle capacità previste dalle norme vigenti. Le bottiglie di capacità 0,750 litri debbono essere chiuse con tappo di sughero; per le altre capacità di cui sopra sono consentiti altri tipi di tappatura ad esclusione del tappo a corona.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

96A6192

DECRETO 12 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pinerolese».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese» corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pinerolese» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996;

Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Pinerolese», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Pinerolese» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pinerolese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PINEROLESE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pinerolese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Pinerolese», è riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Neretto da soli o congiuntamente minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e raccomandati per le province di Torino e Cuneo fino ad un massimo del 50%.

La denominazione di origine controllata «Pinerolese» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera: per almeno l'85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati ed autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo;

Bonarda: per almeno l'85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo;

Freisa: per almeno l'85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo;

Dolcetto: per almeno l'85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo;

Doux d'Henry: per almeno l'85% Doux d'Henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo.

La denominazione di origine «Pinerolese Ramie» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione:

Avanà 30%, Avarengo minimo 15%, Neretto minimo 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 35%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'art. 2 comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Torino:

Angrogna
Bibiana
Bobbio Pellice
Bricherasio
Buriasco
Campiglione Fenile
Cantalupa
Cavour
Cumiana
Frossasco
Garzigliana
Inverso Pinasca
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello
Osasco
Pinasca
Pinerolo
Perosa Argentina
Pomaretto
Porte
Perrero
Pramollo
Prarostino
Roletto
Rorà
San Germano Ghisone
San Pietro Val Lemina
San Secondo di Pinerolo
Torre Pellice
Villar Pellice
Villar Perosa

Provincia di Cuneo:

Bagnolo
Barge

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine «Pinerolese» accompagnata dalla menzione tradizionale Ramie comprende l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Pinerolese» tipologie rosso e rosato i vigneti iscritti all'albo dei vini a D.O.C. «Pinerolese» Barbera, «Pinerolese» Freisa, «Pinerolese» Dolcetto, «Pinerolese» Bonarda, «Pinerolese» Doux d'Henry, «Pinerolese» Ramie.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. Onde tener conto dell'autosterilità del vitigno Doux d'Henry, ai fini del computo di superficie iscritta all'albo, sarà considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva tonn/Ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Pinerolese» rosso	9	9,5
«Pinerolese» rosato	9	9,5
«Pinerolese» Barbera	8	10,00
«Pinerolese» Bonarda	8	10,00
«Pinerolese» Freisa	8	10,00
«Pinerolese» Dolcetto	8	10,00
«Pinerolese» Doux d'Henry	7	9,5
«Pinerolese» Ramìe	7,5	9,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pinerolese» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Pinerolese» rosato:

colore: rosato o rubino chiaro;
odore: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Pinerolese» Barbera:

colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Pinerolese» Bonarda:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico e intenso;
sapore: morbido e fresco;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille

«Pinerolese» Freisa:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico vinoso e intenso;
sapore: fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

«Pinerolese» Dolcetto:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: delicato e vinoso;
sapore: secco, morbido e fresco;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Pinerolese» Doux d'Henry:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: fresco, fruttato e gradevole;
sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Pinerolese» Ramìe.

colore: rosso più o meno intenso;
odore: caratteristico, fresco, delicato;
sapore: asciutto, armonioso;
titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.

Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Pinerolese», dovrà essere immediatamente seguita la dicitura «denominazione di origine controllata» la quale dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. «Pinerolese».

I vini di cui all'art. 2 possono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore ai 5 litri, di forma tradizionale. Nei recipienti di capacità di litri 0,750 è obbligatoria la chiusura con il tappo di sughero. La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.

96A6193

DECRETO 14 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Coste della Sesia».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia» corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996;

Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COSTE DELLA SESIA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» senza alcuna specificazione è riservata:

ai vini rosso o rosato ottenuto da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da almeno il 50% di uno dei seguenti vitigni: Nebbiolo, Bonarda, Vespolina, Croatina e Barbera.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Vercelli e Biella;

al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.

La denominazione «Coste della Sesia» seguita dalle seguenti specificazioni:

«Nebbiolo» o «Spanna», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Nebbiolo» o «Spanna» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» rispettivamente per le province di Vercelli e Biella;

«Vespolina», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Vespolina» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Vercelli e Biella;

«Bonarda» o «Uva rara», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Bonarda» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» rispettivamente per le province di Vercelli e Biella;

«Croatina», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Croatina» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» rispettivamente per le province di Vercelli e Biella.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» senz'altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a denominazione di origine controllata garantita Gattinara e denominazione di origine controllata Lessona e Bramaterra.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» con la specificazione «Nebbiolo» o «Spanna» i vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata garantita Gattinara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» senza alcuna specificazione e «Coste della Sesia» seguita dalle specificazioni «Nebbiolo» o «Spanna», «Vespolina», «Bonarda» o «Uva rara», «Croatina» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

provincia di Vercelli:

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia;

provincia di Biella:

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e/o comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva tonn/Ha	Titolo alcolometrico vol min naturale
«Coste della Sesia» rosso	11	10
«Coste della Sesia» rosato	11	10
«Coste della Sesia» bianco	11	9,5
«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna	9	10,5
«Coste della Sesia» Croatina	11	10
«Coste della Sesia» Bonarda o Uva rara	10	10
«Coste della Sesia» Vespolina	10	10

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Vercelli e Biella.

Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento anche a coloro che già sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 «Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Gattinara ed approvazione del relativo disciplinare di produzione».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, nonché l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Coste della Sesia» rosso:

colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;
odore: fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Coste della Sesia» rosato:

colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Coste della Sesia» bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso,
odore: caratteristico, fine intenso;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna:

colore: granata tendente all'arancıato se invecchiato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, di buon corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volume totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Coste della Sesia» Bonarda o uva rara.

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, intenso, persistente;
sapore: sapido, equilibrato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Coste della Sesia» Croatina:

colore: rosso vivo più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico, intenso;
sapore: secco, equilibrato, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11°,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo; 19 per mille.

«Coste della Sesia» Vespolina

colore: rosso di buona intensità,
odore: molto caratteristico, intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione «Coste della Sesia» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente, in etichetta la specificazione relativa al vitigno o al colore.

La specificazione del vitigno o del colore deve essere altresì riportata con caratteri, per larghezza e per altezza, di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Coste della Sesia», seguito dal nome di vitigno.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il vino «Coste della Sesia» rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini «novelli».

I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacità di litri 0,375, litri 0,75 e litri 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

96A6191

DECRETO 14 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Colline Saluzzesi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi» corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1996;

Vista l'istanza presentata avverso il parere del Comitato sopra citato per ciò che afferisce la possibilità di prevedere la sottozona Quagliano nell'ambito del territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui trattasi;

Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dagli interessati oltre il termine previsto nel parere del Comitato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1996;

Considerato che il sopracitato Comitato ha ritenuto di non dover accogliere detta istanza per il motivo sopra evidenziato, tenuto altresì conto che di fatto non sussistono sul territorio adeguati elementi probanti;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi» in conformità del parere espresso dal Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLINE SALUZZESI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione di vitigni: Pelaverga, Nebbiolo, Barbera da soli o congiuntamente minimo il 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e raccomandati per la provincia di Cuneo fino ad un massimo del 40%.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» seguita da una delle specificazioni: Pelaverga, Quagliano, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» comprende per intero in provincia di Cuneo il territorio dei comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei comuni di Costigliole, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Busca, Brondello, Castellar e Saluzzo.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dall'intersezione della s.s. n. 589 dei laghi di Avigliana con la via Umberto I in Costigliole Saluzzo, percorre a sud la predetta strada statale sino a che questa incontra la circonvallazione di Busca; indi segue la circonvallazione suddetta perimetrando il concentrico di Busca sino all'intersezione con il torrente Talù; dall'intersezione la delimitazione percorre a S-W il torrente Talù sino a che questo incontra il confine comunale tra Dronero e Busca.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord la carrareccia per cascina Margaria (q. 563) per raggiungere in linea retta cascina Galliano a q. 689 indi immettersi (sempre a Nord) sulla carrareccia per Tetto Buco passando per cascina San Romano - sino a q. 687.

Successivamente la delimitazione segue a N-E la carrareccia per il Colletto di Rossana sino ad incontrare la provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori sino a che questa interseca la strada dell'eremo di Busca in prossimità di q. 627, indi percorre a nord la strada dell'eremo sino a quota 806.

Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per q. 848, sale a nord il predetto confine comunale, poi il confine comunale tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il confine comunale con Piasco.

Da qui la delimitazione segue ad ovest il confine comunale tra Rossana e Piasco e successivamente a nord il confine comunale tra Venasca e Piasco sino all'intersezione dei confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto, il confine comunale tra Pagno e Venasca e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora, il confine comunale tra Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il rio di Isasca.

Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta il Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale del Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po in prossimità di San Michele (q. 943).

Da qui la delimitazione segue a N-E il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po, successivamente quello tra Revello e Brondello Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.

Da questo punto percorre a N-E per breve tratto il confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la via Morra.

La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote 322 e 326 sino ad incontrare il torrente Bronda in comune di Castellar che percorre a sud sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimità di quota 353.

Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi successivamente sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimità della Consolata.

Da qui la delimitazione si immette ad est sulla strada della Collina di Saluzzo percorrendo in successione via S. Martino, via Pusterla e via S. Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad est sino ad incontrare la strada vecchia di Manta a quota 350.

Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via vecchia di Manta sino all'abitato di Manta e dall'abitato di Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei laghi di Avigliana con la quale si identifica, percorrendola a sud, sino all'intersezionein Costigliole Saluzzo con la via Umberto I.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitate dal precedente art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

E vietata ogni pratica di irrigazione e di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva tonn/Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Colline Saluzzesi»	10	9,5
«Colline Saluzzesi» Pelaverga	9	9,5
«Colline Saluzzesi» Quagliano. . . .	9	9,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uve/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di cui all'art. 2 e le operazioni di spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo.

La denominazione di origine controllata «Colline Saluzzesi» Quagliano può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme legislative. La spumantizzazione del vino «Colline Saluzzesi» Quagliano deve avvenire entro il territorio della provincia di Cuneo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini a DOC «Colline Saluzzesi» le proprie peculiari caratteristiche.

Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Saluzzesi»:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato, vinoso, intenso caratteristico;

sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto: 18 per mille.

«Colline Saluzzesi» Pelaverga

colore: rosso tenue;

odore: fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico,

sapore: secco, armonico, morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto: 18 per mille.

«Colline Saluzzesi» Quagliano

colore: rosso tenue;

odore: delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma gradevole e caratteristico,

sapore: amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui almeno 5,5 svolti,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

«Colline Saluzzesi» Quagliano spumante:

colore: rosso tendente al violaceo,

spuma: fine e persistente;

odore: delicatamente vinoso con sentore di viola, gradevolmente caratteristico;

sapore: gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno 7 effettivi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2, la designazione «Colline Saluzzesi» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno ed i nomi geografici delle sottozone.

I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a 60 lt debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacità di lt 0,375, lt 0,75, lt 1 e lt 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

96A6194

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 settembre 1996.

Modificazione al decreto direttoriale 20 marzo 1996, concernente l'iscrizione, in deroga al limite di età, degli infermieri professionali o generici e degli ostetrici nelle matricole della gente di mare.

IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto direttoriale 20 marzo 1996 con il quale veniva consentita l'iscrizione, oltre il limite di età, nelle matricole della gente di mare di seconda categoria degli infermieri professionali o generici (ambo i sessi) e degli ostetrici (ambo i sessi);

Considerato che nel suddetto decreto è stato erroneamente indicato che il personale infermieristico deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di seconda categoria, anziché di prima;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto direttoriale 20 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996, è così modificato:

«È consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria oltre il limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione degli infermieri professionali o generici (ambo i sessi) e degli ostetrici (ambo i sessi) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione».

Roma, 4 settembre 1996

Il direttore generale: GIURGOLA

96A6195

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.197 miliardi,

Visti i propri decreti in data 22 agosto e 6 settembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 agosto 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 agosto 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 agosto 1996, entro le ore 13 del giorno 25 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 agosto 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 agosto 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6288

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996;

Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino;

Visto il verbale del comitato di coordinamento delle università della regione Lazio, dal quale risulta l'approvazione dei nuovi corsi di laurea e di diploma dell'Università di Cassino;

Viste le deliberazioni del senato accademico in data 21 febbraio 1996, 3 giugno 1996, 22 luglio 1996 e del consiglio di amministrazione in data 12 aprile 1996, 30 aprile 1996, 23 luglio 1996, con le quali sono state approvate l'istituzione della facoltà di giurisprudenza, i corsi di laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti e in ingegneria delle telecomunicazioni presso la esistente facoltà di ingegneria nonché il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese presso l'esistente facoltà di economia;

Considerato che il senato accademico dell'Università, nella seduta del 20 settembre 1996, ha confermato le precedenti determinazioni e ha autorizzato l'emanazione del decreto rettorale di istituzione della facoltà di giurisprudenza con il corso di laurea in giurisprudenza, dei corsi di laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti e in ingegneria delle telecomunicazioni presso la esistente facoltà di ingegneria nonché il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese presso l'esistente facoltà di economia;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di emettere un provvedimento che preliminarmente determina l'istituzione della nuova facoltà e dei nuovi corsi di laurea e di diploma, in vista di un ulteriore atto di integrazione del regolamento didattico di ateneo, per quanto attiene all'ordine degli studi dei nuovi corsi;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Cassino sono istituiti:

la facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

il corso di laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti;

il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, entrambi presso la esistente facoltà di ingegneria;

il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, presso la esistente facoltà di economia.

Art. 2.

La tabella *A*, allegata al vigente statuto dell'Università degli studi di Cassino, risulta modificata nel senso che, all'elenco delle facoltà attivate, risulta aggiunta la facoltà di giurisprudenza.

Art. 3.

I professori di prima fascia già in servizio presso la esistente facoltà di economia ed afferenti ai settori disciplinari di insegnamento comuni alla nuova facoltà, potranno esercitare l'opzione per la facoltà di giurisprudenza previo parere favorevole del senato accademico.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 20 settembre 1996

Il rettore: PECERE

96A6200

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 26 settembre 1996, n. 502** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per il commercio estero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con la modifica apportata dalla legge di conversione, che di quella richiamata nel decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga della gestione commissariale dell'ICE

1. La gestione commissariale di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero e, comunque, non oltre il *28 febbraio 1997.*

Riferimenti normativi.

— Il D.L. n. 522/1994 reca disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A6310

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni alla forma giuridica e all'oggetto dell'attività della società «Fingemma S.p.a.», in Bergamo

Il decreto interministeriale 16 aprile 1987 con il quale la società «Fingemma S.p.a.», con sede legale in Bergamo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 25 giugno 1988 e 18 agosto 1993, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Fingemma S.r.l.» e per l'eliminazione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

96A6203

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rinnovo della composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente per il triennio 1996-1998

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1996, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 82, è stata rinnovata la composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente per il triennio 1996-1998.

96A6208

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di trasformazione in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Pietrafitta Nuova.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 9 agosto 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto di trasformazione, in ciclo combinato, della centrale termoelettrica di Pietrafitta Nuova, nel territorio del comune di Piegaro, in provincia di Perugia, presentato dall'ENEL S.p.a.

96A6209

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto della tangenziale di Limena

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 7 agosto 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto della tangenziale di Limena (Padova), presentato dalla Società autostradale Brescia-Padova.

96A6210

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto della tangenziale di Vicenza

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 7 agosto 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla tangenziale di Vicenza, da realizzarsi nei comuni di Vicenza e Torri Quartesolo, presentato dalla Società autostradale Brescia-Padova.

96A6211

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di centro di stoccaggio e primo trattamento di rifiuti speciali, tossici e nocivi, con annessa discarica di seconda categoria, tipo B.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 29 luglio 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto di centro di stoccaggio e primo trattamento di rifiuti speciali, tossici e nocivi, con annessa discarica di seconda categoria, tipo B, da realizzarsi in comune di Ravenna, località Bosco dell'Impero, presentato dalla Società trattamento rifiuti speciali S.p.a. (Sotris), con sede in Ravenna.

96A6212

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto per il raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure Marina-S. Lorenzo al Mare.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 29 luglio 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa il progetto per il raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure Marina-S. Lorenzo al Mare, da realizzarsi nei comuni di Finale, Andora, Albenga, Alassio, S. Lorenzo, Borghetto SS., Diano, Imperia, S. Lorenzo al Mare.

96A6213

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di impianto integrato di trattamento chimico-fisico-biologico dei rifiuti speciali e tossico-nocivi in fase liquida, con annesso impianto di disidratazione fanghi.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 29 luglio 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto di impianto integrato di trattamento chimico-fisico-biologico dei rifiuti speciali e tossico-nocivi in fase liquida, con annesso impianto di disidratazione fanghi, in comune di Ravenna, località Bosco dell'Impero, presentato dall'Azienda municipalizzata ambiente di Ravenna.

96A6214

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 settembre 1996

Dollaro USA	1520,68
ECU	1906,17
Marco tedesco	998,48
Franco francese	295,13
Lira sterlina	2373,48
Fiorino olandese	889,96
Franco belga	48,491
Peseta spagnola	11,874
Corona danese	259,77
Lira irlandese	2433,24
Dracma greca	6,326
Escudo portoghese	9,814
Dollaro canadese	1111,53
Yen giapponese	13,756
Franco svizzero	1213,63
Scellino austriaco	141,92
Corona norvegese	233,97
Corona svedese	228,69
Marco finlandese	332,75
Dollaro australiano	1205,14

96A6382

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 703/1996 del 2 settembre 1996

Specialità medicinale: RIVOTRIL, 30 compresse 2 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

una compressa contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 121,5 mg, amido pregelatinizzato 20 mg, cellulosa microcristallina 25 mg, magnesio stearato 1,5 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto MTR n. 763/1996 del 2 settembre 1996

Specialità medicinale: RIVOTRIL nelle forme e confezioni:

50 compresse 0,5 mg, A.I.C. n. 023159015 (in base 10), 0Q2S77 (in base 32);

30 compresse 2 mg, A.I.C. n. 023159027 (in base 10), 0Q2S7M (in base 32);

flacone gocce 10 ml, A.I.C. n. 023159039 (in base 10), 0Q2S7Z (in base 32);

5 fiale 1 mg + 5 fiale, A.I.C. n. 023159041 (in base 10), 0Q2S81 (in base 32).

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann-La Roche Ltd con sede legale e domicilio fiscale in Grenzacherstrasse 124, Basilea (Svizzera).

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale 00747170157.

Le confezioni della specialità medicinale sopraindicata devono essere poste in commercio con gli stampati precedentemente autorizzati, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La società titolare dell'A.I.C. della specialità medicinale di cui trattasi ha l'obbligo di inviare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che i suddetti stampati di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 178/91 sono conformi a quanto previsto dal comma precedente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6246

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto A.I.C. n. 644 del 12 giugno 1996

Specialità medicinale: IPAREN alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nuovo consorzio sanitario nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale 04562951006.

Produttore: le operazioni di produzione della specialità medicinale sono effettuate dalla società Rp Scherer S.p.a., via Nettunense, km 20,100, Aprilia (Latina), le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate da I P.A. - International Pharmaceuticals Associated S.r.l., via del Casale Cavalieri, 53, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule gastroresistenti da 100 mg;

n. A.I.C.: 029089012 (in base 10), 0VRR7N (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula contiene: principio attivo: eparan solfato 100 mg. Eccipienti: trigliceridi a media catena, trigliceridi saturi, lecitina di soja, gelatina, glicerolo, etile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, titanio biossido, ossido di ferro giallo, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, dibutilftalato, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 681 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: TRUSOPT alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società Laboratoires Merck Sharp and Dohme - Chibret (Clermont Ferrand) - Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione oftalmica, flaconcino al 2% da 5 ml;

n. A.I.C.: 031848017 (in base 10), 0YCXLK (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: un ml di soluzione contiene: principio attivo: dorzolamide cloridrato 22,3 mg (pari a dorzolamide 20 mg). Eccipienti: belzalconio cloruro, idrossietilcellulosa, mannitolo, sodio citrato, sodio idrossido, acqua depurata sterile, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia di associazione con beta-bloccanti; in monoterapia in pazienti che non rispondono ai beta-bloccanti o nei quali i beta-bloccanti siano controindicati. Trattamento dell'ipertensione endoculare in pazienti con: ipertensione oculare, glaucoma ad angolo aperto, glaucoma pseudoesfoliativo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 694 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: SERPENS alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale 00232040139.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società Rp Scherer S.p.a., via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

16 capsule gelatina 320 mg;

n. A.I.C.: 027313028 (in base 10) 0U1JW4 (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula di gelatina molle contiene: principio attivo: estratto lipidico-sterolico di Serenoa repens 320 mg; eccipienti: gelatina, glicerolo, sodio p-ossibenzoato di etile, sodio p-ossibenzoato di propile, titanio biossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido marrone (E 172), ferro ossido giallo (E 172), nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: turbe funzionali dell'ipertrofia prostatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 695 del 22 luglio 1996

Specialità medicinle: SABA alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4, codice fiscale 00738630151.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Rp Scherer S.p.a., via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

16 capsule gelatina 320 mg;

n. A.I.C.: 026817027 (in base 10), 0TLDJ3 (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto lelgislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula di gelatina molle contiene: principio attivo: estratto lipidico-sterolico di Serenoa repens 320 mg; eccipienti: gelatina, glicerolo, sodio p-ossibenzoato di etile, sodio p-ossibenzoato di propile, titanio biossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido marrone (E 172), ferro ossido giallo (E 172), nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: turbe funzionali dell'ipertrofia prostatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 732 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: LEVOTUSS SCIROPPO nella forma e confezione: flacone da 120 ml - sciroppo 0,6%.

Titolare A.I.C.: Dompé farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino 12, codice fiscale 00791570153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Officina farmaceutica Dompé - L'Aquila.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 120 ml - sciroppo 0,6%;
n. A.I.C.: 026752030 (in base 10), 0TJF0Y (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: levodropropizina 0,60 g; eccipienti: saccarosio, metile-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato, acido citrico, sodio idrossido, aroma liquirizia, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 733 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: NORMABRON, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96, codice fiscale 00959190349.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile sita in Parma, via Palermo, 26/A (sciroppo) e via San Leonardo, 96 (compresse).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

sciroppo 200 ml;
A.I.C. n. 028750026 (in base 10), 0VFD6B (in base 32);
classe: C;
30 compresse.
A.I.C. n. 028750014 (in base 10), 0VFD5Y (in base 32);
classe: C.

Composizione. 100 ml contengono. principi attivi: ambroxol cloridrato mg 300, clenbuterolo cloridrato mg 0,20; eccipienti: sorbitolo soluzione 70%, glicerolo, acido citrico monoidrato, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma composto, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una compressa contiene: principi attivi: ambroxol cloridrato mg 30, clenbuterolo cloridrato mg 0,020; eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato, silice precipitata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: broncopneumopatie con componente broncospastica ed ipersecretiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 735 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: KINSKI alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bozzano, 14, codice fiscale 00274990100.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina sita in Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

unguento 30 g;
n. A.I.C.: 029374028 (in base 10), 0W0FLD (in base 32);
classe: C;

crema 30 g.
n. A.I.C.: 029374016 (in base 10) 0W0FL0 (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di crema o di unguento contengono: principio attivo: alometasone 50 mg; eccipienti: crema: acido stearico, alcool cetilico, alcool stearilico, ascorbipalmitato, esadecilpalmitato, sodio etilendiamminotetracetato, fenossietanolo, glicerina, glicole propilenico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, acqua; unguento: cera bianca, glicole propilenico, lanolina acetilata, sodio cloruro, vaselina bianca, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: malattie cutanee infiammatorie, circoscritte, non infette, di vario tipo e localizzazione sensibili ai corticosteroidi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto NCR n. 740/1996 del 2 agosto 1996

Specialità medicinale: MIACALCIC, nella forma e confezione: «spray nasale» flacone 1,6 ml di soluzione per somministrazione endonasale erogabile 12 spruzzi - dose da 200 U.I. per spruzzo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1 - codice fiscale 00738480151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile Sandoz-LPB Samil, sito in Milano, via Quaranta n. 12.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone spray nasale 1,6 ml erogabile 12 spruzzi - dose da 200 U.I. per spruzzo;
A.I.C. n. 026792198 (in base 10), 0TKN86 (in base 32);
Classe C.

Composizione: 1 ml di soluzione per somministrazione endonasale contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 2.200 U.I. Eccipienti. benzalconio cloruro, sodio cloruro, acido cloridrico 0,1 N, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne in menopausa da almeno 5 anni, con una massa ossea ridotta rispetto a donne in pre-menopausa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 741 dell'8 agosto 1996

Specialità medicinale NITOSSIL alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I.C. Zyma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia 13 codice fiscale 00687350124.

Produttore le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano), oppure Soc Face S.r.l. di Genova Bolzaneto.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993

sciroppo, flacone da 100 ml,
n A.I.C. 025073040 (in base 10), 0RX5DJ (in base 32),
classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art 3 del decreto legislativo n. 539/1992)

Composizione 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo: cloperastina fendizoato 708 mg (pari a cloperastina cloridrato 400 mg); eccipienti cellulosa microgranulare, poliossietilene stearato, saccarosio, metile-p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma banana, acqua depurata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 742 dell'8 agosto 1996

Specialità medicinale RIBEX TOSSE alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore, le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993.

24 compresse masticabili gusto menta
n. A.I.C. 020875148 (in base 10), 0MX1WD (in base 32);
classe C

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n 539/1992)

Composizione una compressa masticabile contiene: principio attivo: dropropizina 15 mg, eccipienti. lattosio, mannitolo, fruttosio, sorbitolo, aroma menta, acesulfame sale di potassio, glicirrizzinato monoammonico, saccarina sodica, acido fumarico, magnesio stearato, palmitostearato di glicerolo, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 744 dell'8 agosto 1996

Specialità medicinale. GINENORM alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio 24, codice fiscale 00826170334.

Produttore le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile Magis-Mitim-Aesculapius di Brescia

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

10 buste uso ginecologico da 1 g;
n. A.I.C. 029135011 (in base 10), 0VT453 (in base 32);
classe C:

5 flaconi da 100 ml soluzione ginecologica allo 0,1%;
n. A.I.C.: 029135023 (in base 10) 0VT45H (in base 32);
classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una busta da 1 g contiene. principio attivo: ibuprofen isobutanolammonio 1 g; eccipienti. imidazolidinilurea, sodio cloruro, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti, un flacone da 100 ml contiene principio attivo. ibuprofen isobutanolammonio 0,1 g, eccipienti: 2-fenossietanolo-p-idrossibenzoato di metile-etile-propile-butile, polisorbato 20, glicole propilenico, essenza floreale, acqua deionizzata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche vulvovaginiti e cervicovaginiti di qualunque origine e natura. Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia ginecologica Usare la soluzione pronta o le buste in rapporto all'intensità della flogosi s p m.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 745 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: RINOVAGOS alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Valeas ind. chim. farm. S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri 10, codice fiscale 04874990155.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993:

flacone 200 spruzzi 0,02 mg/spruzzo;
n A.I.C.: 029509015 (in base 10), 0W4KDR (in base 32);
classe: B,
prezzo L. 8 500 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n 323)

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione una compressa masticabile contiene. principio attivo: ipratropio bromuro 4 mg; eccipienti: metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 300, acqua depurata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche rinite vasomotoria colinergica

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 755 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: ACILEN nelle forme e confezioni: 5 fiale liofilizzate 500 mg + 5 fiale solvente, 30 compresse 500 mg. 20 bustine 500 mg e soluzione estemporanea flacone 12,136 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Istituto farmacoterapico italiano S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo Frisi 21/23, codice fiscale 00429690589.

Produttore: la produzione. il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S p a nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina km. 30,400.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale liofilizzate 500 mg + fiala solvente;
A.I.C. n. 029065012 (in base 10), 0VQZ1N (in base 32);
classe: C;

30 compresse 500 mg,
A.I.C. n. 029065024 (in base 10), 0VQZ10 (in base 32),
classe: C;

20 bustine 500 mg;
A.I.C. n 029065036 (in base 10), 0VQZUD (in base 32);
classe: C;

soluzione estemporanea gocce flacone 12,316 g;
A.I.C. n. 029065048 (in base 10), 0VQZUS (in base 32),
classe: C.

Composizione: una fiala di liofilizzato contiene: principio attivo. L-acetilcarnitina mg 500; eccipienti: mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una fiala solvente contiene: acqua p p.i.; una compressa contiene: principio attivo: L-acetilcarnitina HCL mg 590,0; eccipienti: polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, cellulosa acetoftalato,

dietilftalato, dimeticone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una bustina contiene: principio attivo: L-acetilcarnitina HCL mg 590,0 (pari a 500 mg di sale interno), eccipienti: silice precipitata, saccarina sodica, idrossipropilcellulosa, sodio bicarbonato, acqua tonica (1 × 1000), mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); un flacone da g 12,316 contiene: principio attivo: L-acetilcarnitina HCL mg 12,0 (pari a base 10,17 g); eccipienti: p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di propile, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una fiala solvente contiene: acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche: neuropatia diabetica. Lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico. Sindromi involutive primarie o secondarie a vasculopatie cerebrali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 756 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: DUROGESIC nella forma e confezione: 3 cerotti transdermici per applicazione cutanea da 25, 50, 75 e 100 ug/ora, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Janssen - Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen, sede amministrativa in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti 23, sede secondaria in Roma, viale Castello della Magliana 38, codice fiscale 00962280590.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla Società Alza Corporation 950 Page Mill, Rd Palo Alto, CA 94303-0802. I controlli, sui singoli lotti sono effettuati dalla Società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse (Belgio).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 cerotti terapeutici transdermici per applicazione cutanea da 25, 50, 75 e 100 ug/ora;
A.I.C. n. 029212014 (in base 10), 0VVHCG (in base 32);
A.I.C. n. 029212026 (in base 10), 0VVHCU (in base 32);
A.I.C. n. 029212038 (in base 10), 0VVHD6 (in base 32);
A.I.C. n. 029212040 (in base 10), 0VVHD8 (in base 32);
classe: C.

Composizione: un cerotto di «Durogesic» 25 ug/ora contiene: principio attivo: fentanil 2,5 mg/10 cm^2, un cerotto di «Durogesic» 50 ug/ora contiene: principio attivo: fentanil 5 mg/20 cm^2, un cerotto di «Durogesic» 75 ug/ora contiene: principio attivo: fentanil 7,5 mg/30 cm^2, un cerotto di «Durogesic» 100 ug/ora contiene: principio attivo: fentanil 10 mg/40 cm^2; eccipienti: idrossietilcellulosa, acqua purificata, etanolo 95% (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); componenti del cerotto: poliestere/etilen-vinil acetato, etilen-vinil acetato, silicone adesivo, fluorocarbonio diacrilato/poliestere.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento del dolore cronico da cancro e del dolore ribelle che necessita di un'analgesia a base di sostanze oppiacee.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 757 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: LAXIVAL nella forma e confezione: 20 perle 3 mg e flacone gocce 10 ml 7,5%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 126, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Bayer S.p.A. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese idoneo alla produzione delle gocce e dalla Società R.P Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia, via Nettunense idoneo alla produzione delle perle.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

20 perle 3 mg;
A.I.C. n. 029076015 (in base 10), 0VRBKH (in base 32),
classe: C;

flacone gocce 10 ml 7,5%;
classe: C;
A.I.C. n. 029076027 (in base 10); 0VRBKV (in base 32).

Composizione: una perla contiene: principio attivo: 3 mg di sodio picosolfato; eccipienti: polietilenglicole, glicerina, glicole propilenico, gelatina e sorbitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 100 ml di soluzione gocce contengono: principio attivo: 750 mg di sodio picosolfato, eccipienti. metile-p-idrossibenzoato, sorbitolo 70% e acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 758 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: URSOGARANT alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Chimico Garant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melzi d'Eril. 29, codice fiscale 01668650151.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'Officina Consortile Ripari Gero - Garant di Monteriggioni (Siena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse da 240 mg;
n. A.I.C.: 029484019 (in base 10), 0W3SZM (in base 32);
classe: B con nota 2;
prezzo: L. 11.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 390/1995 convertito nella legge n. 490/1995;

20 compresse da 480 mg;
n. A.I.C.: 029484021 (in base 10), 0W3SZP (in base 32);
classe: B con nota 2;
prezzo: L. 22.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 390/1995 convertito nella legge n. 490/1995.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene: principio attivo:

a) le compresse da 240 mg di sale bisodico del bis-emisuccinato dell'acido ursodesossicolico corrispondono a 150 mg di acido ursodesossicolico;

b) le compresse da 480 mg di sale bisodico del bis-emisuccinato dell'acido ursodesossicolico corrispondono a 300 mg di acido ursodesossicolico; eccipienti: lattosio, amido, talco, magnesio stearato, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative e quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radio trasparenti; in particolare, calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti o ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 759 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: BENZIRIN alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fater S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Pescara, via Italica 101, codice fiscale 00058240680.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile Fater-Acraf di Ancona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

pasta dentifricia 120 g;
n. A.I.C.: 023008079 (in base 10), 0PY4UH (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di pasta dentifricia contengono: principio attivo: benzidamina cloridrato 0,5 g; eccipienti: calcio fosfato bibasico, glicerolo, sodio carbossimetilcellulosa, sodio laurilsolfato, silice precipitata, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma menta, giallo chinolina (E 104), blu patent V (E 131), acqua depurata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: gengiviti infiammatorie (catarrali, ulcerose, emorragiche, da tartaro, marginali, ecc.), stomatiti, paradenziopatie primarie e da carico, sindromi da gengivectomia, ipersensibilità della dentina. Nella terapia dentaria conservativa ed estrattiva. Per il trattamento collaterale della piorrea alveolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 760 del 12 agosto 1996

Specialità medicinale: ISOCLAR nella forma e confezione: 10 fiale da 5000 u i. per uso iniettabile alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale ed officina consortile di produzione in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati:

a) dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile di Roma;

b) dalla officina farmaceutica comune I.B.N. Savio F. Caber Foletto.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale da 5000 u.i.;

numero A.I.C.: 031123019 (in base 10), 0XPTLC (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 12.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: eparina sodica 5000 u i.;

eccipienti: sodio fosfato monobasico; sodio fosfato bibasico, alcool benzilico; acqua p.p.i. (nella quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi degli stati dislipidemici, dell'aterosclerosi e delle sue complicanze d'organo (cerebrali, miocardiche, periferiche). Profilassi delle complicanze trombotiche, arteriose e venose nei soggetti ad alto rischio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 765 del 2 settembre 1996

Specialità medicinale. ACTRON nella forma e confezione: gel tubo da 50 mg al 2,5%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A I C : Bayer S p a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, V le Certosa, 126, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società D R. Drug Research S r.l. nel proprio stabilimento sito in Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gel tubo 50 g 2,5%;

A.I.C. n. 028840054 (in base 10), 0VJ43Q (in base 32);

classe: C.

Composizione: 100 ml gel contengono:

principio attivo: ketoprofene g. 2,500;

eccipienti: carbossipolimetilene, alcool etilico, esteri dell'acido p-idrossibenzoato, essenza di neroli, essenza di lavanda, dietanolamina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi ed infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni e dei muscoli come in caso di contusioni, distorsioni, strappi muscolari ecc.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 767 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale: ALPHANINE alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I C.: Alpha Terapeutic Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località la Fontina, Ghezzano (Pisa), via Carducci, 62D, codice fiscale 10852890150.

Produttore: le operazioni di produzione e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalle società:

fiale, bulk e prodotto finito: Alpha Therapeutic Corporation (ATC) 2410 Lillyvale Avenue - Los Angeles California 90032 (U.S.A.);

solvente. Pharma Hameln GMBH-Hameln - Germania;

le confezioni sono controllate da: Alpha Terapeutic Corporation (ATC) - USA/Vetter Pharma - Ravensburg, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

fiala 1500 u i. + f. solv. 10 ml + sir.;
numero A.I C.: 029250014 (in base 10), 0VWNGY (in base 32);
classe: A uso ospedaliero H con nota 37;
prezzo: L. 1.195.500;

siringa doppio scomparto 500 u.i.;
numero A.I.C.: 029250026 (in base 10), 0VWNHB (in base 32);
classe: A uso ospedaliero H con nota 37;
prezzo: L. 427.000,

siringa doppio scomparto 1000 u i.,
numero A I C.: 029250038 (in base 10), 0VWNHQ (in base 32);
prezzo: L. 820.000.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. in cliniche e case di cura private (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

principio attivo. fattore IX della coagulazione (umano) altamente purificato in fiale e siringhe, a doppia inattivazione virale. Le fiale sono disponibili con una potenza nominale di 500 e 1000 u.i;

eccipienti: destrosio 0 01-0 2 mg/UFIX, eparina 0 01-2 UFIX, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;
solvente acqua per iniezioni EP.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di episodi emorragici in soggetti con deficit di fattore IX da emofilia B ed in soggetti con deficit acquisito di fattore IX.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 768 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale: REOFLUS nella forma e confezione: 10 fiale da 0,2 ml 5.000 u.i. per uso iniettabile, 10 fiale da 0,5 ml 12.500 u.i. per uso iniettabile, 10 fiale siringa da 0,2 ml 5.000 u.i. per uso iniettabile, 10 fiale siringa da 0,5 ml 12.500 u.i. per uso iniettabile, 10 fiale siringa da 0,8 ml 20.000 u.i. per uso iniettabile alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale ed officina consortile di produzione in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati;

a) dalla società titolare dell'A I.C. presso l'officina consortile di Roma;

b) dalla officina farmaceutica comune I.B.N. Savio F. Caber Foletto sita in via E. Bazzano n. 14, Ronco Scriva (Genova).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale da 0,2 ml 5.000 u.i. per uso iniettabile;
numero A.I.C.: 031126016 (in base 10), 0XPWJ0 (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 15.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 fiale da 0,5 ml 12.500 u.i. per uso iniettabile;
numero A.I.C.: 031126028 (in base 10), 0XPWJD (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 30.500 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

10 fiale siringa da 0,2 ml 5.000 u.i. per uso iniettabile;
numero A.I.C.: 031126042 (in base 10), 0XPWJU (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 15.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

10 fiale siringa da 0,5 12.500 u.i. per uso iniettabile;
numero A.I.C.: 031126055 (in base 10), 0XPWK7 (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 30.500 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

10 fiale siringa da 0,8 ml 20.000 u.i. per uso iniettabile;
numero A.I.C.: 031126067 (in base 10), 0XPWKM (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 63.600 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni fiala da 0,2 ml Reoflus 5.000 contiene: principio attivo: eparina calcica (purificata da Edta); eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,2;

ogni fiala da 0,5 ml Reoflus 12.500 contiene; principio attivo: eparina calcica (purificata da Edta) 12.500 u.i.; eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,5;

ogni fiala siringa da 0,2 ml Reoflus 5.000 contiene; principio attivo: eparina calcica (purificata da Edta) 5.000 u.i.; eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,2;

ogni fiala siringa da 0,5 ml Reoflus 12.500 contiene; principio attivo: eparina calcica (purificata da Edta) 12.500 u.i.; eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,5;

ogni fiala siringa da 0,8 Reoflus 20.000 contiene; principio attivo: eparina calcica (purificata da Edta) 20.000 eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,8.

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo e curativo degli accidenti tromboembolici. Prevenzione delle complicanze dell'aterosclerosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 769 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale: ATROVENT nella forma e confezione: spray nasale, flacone da 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, amministrazione e officina consortile sita a Reggello (Firenze), codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla officina farmaceutica Dr. Karl Thomae GmbH Biberach an der Riss, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione rinologica per nebulizzazione spray in flaconi da 15 ml;
numero A.I.C.: 029308032 (in base 10), 0VYF40 (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: ipratropio bromuro 30 mg, ogni erogazione rilascia 70 µg di soluzione, pari a 21 µg di ipratropio bromuro; eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, disodio edetato biidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinorrea nelle riniti allergiche e non allergiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 770 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale: FLEXEN alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 330, codice fiscale 05062510150.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società D R Drug Research negli stabilimenti di Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule retard da 200 mg;
numero A.I.C.: 023401110 (in base 10), 0QB4NQ (in base 32);
classe: A con nota 66;
prezzo: L.18.200 (ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490);

tubo da 50 g di gel al 5%;
numero A.I.C.: 023401122 (in base 10), 0QB4P2 (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992) per la forma Flexen Retard capsule, medicinale non soggetto a prescrizione medica per la forma Flexen Gel.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: ketoprofene 200 mg; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, mannitolo, polivinilpirrolidone, silice colloidale, magnesio stearato, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ogni 100 g di gel contengono: principio attivo: ketoprofene 5 g; eccipienti: carbossipolimetilene, alcool etilico, esteri dell'acido p-idrossibenzoato, essenza di nerouli, essenza di lavanda, dietanolamina, acqua depurata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per la forma capsule retard: affezioni infiammatorie e dolorose acute e croniche dell'apparato muscolo-scheletrico, artrite reumatoide e gottosa, spondilite anchilosante. Artropatie degenerative (artrosi) a varia localizzazione. Affezioni periarticolari (borsiti, tendiniti, tenosinoviti, capsuliti). Flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti. Radicoliti, sciatalgie, mialgie. Contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari.

Per la forma gel: trattamento locale di: mialgie, strappi muscolari, contusioni, distorsioni, lussazioni, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, flebiti e tromboflebiti superficiali, linfangiti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 771 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale: SUCRAGER nella forma e confezione: bustine da 5 ml/1 g di sospensione uso orale, flacone da 200 ml di sospensione 20% uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società istituto farmaco biologico Ripari Gero p.a. con sede legale e stabilimento in Monteriggioni (Siena), via Montarioso n. 11, codice fiscale n. 00050260520.

Produttore:

per la confezione flacone sospensione orale la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla officina consortile Ripari Gero Garant, via Montarioso, 11 Siena;

per la confezione bustine sospensione orale 5 ml la produzione sarà effettuata dalla officina consortile Ripari Gero Garant, via Montarioso, 11 Siena, mentre le operazioni di confezionamento e controllo saranno effettuate dalla società Ivers-Lee Italia di Caronno Pertusella (Varese);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 200 ml di sospensione 20% uso orale;

numero AIC: 031811019 (in base 10), 0YBTGC (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 11 600 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490);

30 bustine da 5 ml/1 g di sospensione uso orale;

numero A.I.C.: 031811021 (in base 10), 0YBTGF (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 8.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni flacone da 200 ml di sospensione 20% uso orale contiene: principio attivo: sucralfato 40,000 g; eccipienti: carragenina, sorbato di potassio, aspartame, pulvaroma crema, pulvaroma vaniglia, pulvaroma limone, povidone, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina da 5 ml/1 g di sospensione uso orale contiene: principio attivo: sucralfato 1,000 g; eccipienti: carragenina, sorbato di potassio, sorbitolo, aspartame, pulvaroma crema, pulvaroma vaniglia, pulvaroma limone, povidone, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatia da farmaci gastrolesivi, esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 773 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale: FLECTOR nella forme e confezioni: TISSUGEL 5 plasters 180 mg e TISSUGEL 10 plasters 180 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ibsa farmaceutici Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria n. 31, codice fiscale 10616310156.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Teikoku Seiyaku Co., LTD - (Giappone) il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Ibsa, Institut Biochimique Sa di Lugano (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Tissugel» 5 plasters 180 mg;

A.I.C. n. 027757032 (in base 10), 0UH2H8 (in base 32);

classe: C;

«Tissugel» 10 plasters 180 mg;

A.I.C. n. 027757044 (in base 10), 0UH2HN (in base 32);

Classe: C.

Composizione: un plaster da 180 mg contiene:

principio attivo: diclofenac idrossietilpirrolidina 180 mg (pari a mg 140 di diclofenac sodico);

eccipienti: gelatina, polivinilpirrolidone, sorbitolo soluzione al 70%, caolino, titanio biossido, glicole propilenico, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, edetato bisodico, acido tartarico, diidrossialluminio aminoacetato, carbossimetilcellulosa sodica, poliacrilato sodico, 1,3-butilen glicole, polisorbato 80, profumo, acqua purificata, feltro sintetico, film plastico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie infiammatorie reumatologiche peri/articolari/tendinee isolate (tendiniti, borsiti, epicondiliti, periartriti). Patologie infiammatorie reumatologiche peri-articolari, in corso di malattie reumatologiche sistemiche (artrite reumatoide, osteoartrosi, polimialgia reumatica). Patologie infiammatorie reumatologiche extra-articolari (fibrosite, miosite, torcicollo).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 774 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale: DICLOREUM nella forme e confezioni: TISSUGEL 5 Plasters 180 mg e TISSUGEL 10 plasters 180 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio s.n.c. e sede amministrativa in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5, codice fiscale 00556960375.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Teikoku Seiyaku Co., LTD - (Giappone); il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Ibsa, Institut Biochimique Sa di Lugano (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Tissugel» 5 plasters 180 mg;

A.I.C. n. 024515140 (in base 10), 0RD4L4 (in base 32);

classe: C;

«Tissugel» 10 plasters 180 mg;

A.I.C. n. 024515153 (in base 10), 0RD4LK (in base 32);

Classe: C.

Composizione: un plaster da 180 mg contiene:

principio attivo: diclofenac idrossietilpirrolidina 180 mg (pari a mg 140 di diclofenac sodico);

eccipienti: gelatina, polivinilpirrolidone, sorbitolo soluzione al 70%, caolino, titanio biossido, glicole propilenico, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, edetato bisodico, acido tartarico, diidrossialluminio aminoacetato, carbossimetilcellulosa sodica, poliacrilato sodico, 1,3-butilen glicole, polisorbato 80, profumo, acqua purificata, feltro sintetico, film plastico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie infiammatorie reumatologiche peri-articolari/tendinee isolate (tendiniti, borsiti, epicondiliti, periartriti). Patologie infiammatorie reumatologiche peri-articolari, in corso di malattie reumatologiche sistemiche (artrite reumatoide, osteoartrosi, polimialgia reumatica). Patologie infiammatorie reumatologiche extra-articolari (fibrosite, miosite, torcicollo).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 786 del 9 settembre 1996

Specialità medicinale: ZINADRIL nella forma e confezione: 28 compresse bisecabili da 5 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società SmithKline Beecham p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nella propria officina sita in Baranzate di Bollate (Milano).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse bisecabili da 5 mg;

A.I.C. n. 027573031 (in base 10), 0U9GT7 (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 15.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato 5 mg;

eccipienti: silice precipitata, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, lattosio, amido di mais pregelatinizzato, polivinilpirrolidone, metilidrossipropilcellulosa, ferro ossido giallo, polietilenglicole 8000, talco, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia (ICC). Zinadril è indicato come terapia aggiuntiva in pazienti con ICC che non risponda adeguatamente alla digitale e/o ai diuretici (classi NYHA II - IV).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 790 del 9 settembre 1996

Specialità medicinale: CIBACEN nella forma e confezione: 28 compresse bisecabili da 5 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Ciba-Geigy p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, codice fiscale n. 00826480154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Ciba-Geigy Sociedad Anonima Barberà del Vallès - Spagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse bisecabili da 5 mg;

A.I.C. n. 027516032 (in base 10), 0U7R40 (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 15.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato 5 mg;

eccipienti: silice precipitata, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, lattosio, amido di mais pregelatinizzato, polivinilpirrolidone, metilidrossipropilcellulosa, ferro ossido giallo, polietilenglicole 8000, talco, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia (ICC). Cibacen è indicato come terapia aggiuntiva in pazienti con ICC che non risponda adeguatamente alla digitale e/o ai diuretici (classi NYHA II - IV).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 791 del 9 settembre 1996

Specialità medicinale: TENSANIL nella forma e confezione: 28 compresse bisecabili da 5 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società ZYMA p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale n. 00687350124.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Crinos p.a. - Villa Guardia (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse bisecabili da 5 mg; A.I.C. n. 027662042 (in base 10), 0UD5QU (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 15.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato 5 mg;

eccipienti: silice precipitata, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, lattosio, amido di mais pregelatinizzato, polivinilpirrolidone, metilidrossipropilcellulosa, ferro ossido giallo, polietilenglicole 8000, talco, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia (ICC). Tensanil è indicato come terapia aggiuntiva in pazienti con ICC che non risponda adeguatamente alla digitale e/o ai diuretici (classi NYHA II - IV).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto F n. 687 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) MANNITOLO e SORBITOLO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: soluzione perfusionale in sacca di polivinilcloruro plastificato a dose singola da 2000 - 3000 - 4500 - 5000 - 6000 ml; contenitore ermeticamente chiuso mediante termosaldatura, provvisto di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: sorbitolo g 27, mannitolo g 5,4 e acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

sacca PVC 2000 ml: 032627010/G (in base 10), 0Z3QB2 (in base 32);

sacca PVC 3000 ml: 032627022/G (in base 10), 0Z3QBG (in base 32);

sacca PVC 4500 ml: 032627034/G (in base 10), 0Z3QBU (in base 32);

sacca PVC 5000 ml. 032627059/G (in base 10), 0Z3QC6 (in base 32);

sacca PVC 6000 ml. 032627059/G (in base 10), 0Z3QCM (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto F n. 688 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) MANNITOLO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: soluzione perfusionale sterile, apirogena ed isotonica di mannitolo 5% - 10% - 18% in flaconi da 50 - 100 - 250 e 500 ml e in sacche PVC da 100 - 250 - 500 - 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: mannitolo g 50 (5%) - g 100 (10%) - g 180 (18%), acqua per preparazioni iniettabili q b.

Titolare A I C.: I.Ri S. Biomedica Industria Ricerca Sud S.r l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I C.: mannitolo 5%:

flacone 50 ml 032603019/G (in base 10), 0Z2YWC (in base 32);

flacone 100 ml 032603021/G (in base 10), 0Z2YWF (in base 32);

flacone 250 ml 032603033/G (in base 10), 0Z2YWT (in base 32);

flacone 500 ml 032603045/G (in base 10), 0Z2YX5 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032603058/G (in base 10), 0Z2YXL (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032603060/G (in base 10), 0Z2YXN (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032603072/G (in base 10), 0Z2YY0 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032603084/G (in base 10), 0Z2YYD (in base 32).

Numeri di A I.C.. mannitolo 10%:

flacone 50 ml 032603096/G (in base 10), 0Z2YYS (in base 32);

flacone 100 ml 032603108/G (in base 10), 0Z2YZ4 (in base 32);

flacone 250 ml 032603110/G (in base 10), 0Z2YZ6 (in base 32);

flacone 500 ml 032603122/G (in base 10), 0Z2YZL (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032603134/G (in base 10), 0Z2YZY (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032603146/G (in base 10), 0Z2Z0B (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032603159/G (in base 10), 0Z2Z0R (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032603161/G (in base 10), 0Z2Z0T (in base 32).

Numeri di A I.C.: mannitolo 18%:

flacone 50 ml 032603173/G (in base 10), 0Z2Z15 (in base 32);

flacone 100 ml 032603185/G (in base 10), 0Z2Z1K (in base 32);

flacone 250 ml 032603197/G (in base 10), 0Z2Z1X (in base 32);

flacone 500 ml 032603209/G (in base 10), 0Z2Z29 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032603211/G (in base 10), 0Z2Z2C (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032603223/G (in base 10), 0Z2Z2R (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032603235/G (in base 10), 0Z2Z33 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032603247/G (in base 10), 0Z2Z3H (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto F n 689 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) FRUTTOSIO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: fruttosio 5% - 10% - 20% in flaconi da 50 - 100 - 250 - 500 ml e in sacche PVC da 100 - 250 - 500 - 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: fruttosio g 50 (5%) - g 100 (10%) - g 20 (20%). Acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I C : I Ri S. Biomedica Industria Ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I C.: fruttosio 5%:

flacone 50 ml 032613010/G (in base 10), 0Z38NL (in base 32);

flacone 100 ml 032613022/G (in base 10), 0Z38NY (in base 32);

flacone 250 ml 032613034/G (in base 10), 0Z38PB (in base 32);

flacone 500 ml 032613046/G (in base 10), 0Z38PQ (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032613059/G (in base 10), 0Z38Q3 (in base 32),

sacca PVC 250 ml 032613061/G (in base 10), 0Z38Q5 (in base 32),

sacca PVC 500 ml 032613073/G (in base 10), 0Z38QK (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032613085/G (in base 10), 0Z38QX (in base 32).

Numeri di A.I C.: fruttosio 10%:

flacone 50 ml 032613097/G (in base 10), 0Z38R9 (in base 32);

flacone 100 ml 032613109/G (in base 10), 0Z38RP (in base 32);

flacone 250 ml 032613111/G (in base 10), 0Z38RR (in base 32);

flacone 500 ml 032613123/G (in base 10), 0Z38S3 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032613135/G (in base 10), 0Z38SH (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032613147/G (in base 10), 0Z38SV (in base 32),

sacca PVC 500 ml 032613159/G (in base 10), 0Z38SY (in base 32),

sacca PVC 1000 ml 032613162/G (in base 10), 0Z38TB (in base 32).

Numeri di A I.C.: fruttosio 20%.

flacone 50 ml 032613174/G (in base 10), 0Z38TQ (in base 32);

flacone 100 ml 032613186/G (in base 10), 0Z38U2 (in base 32);

flacone 250 ml 032613198/G (in base 10), 0Z38UG (in base 32);

flacone 500 ml 032613200/G (in base 10), 0Z38UJ (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032613212/G (in base 10), 0Z38UW (in base 32),

sacca PVC 250 ml 032613224/G (in base 10), 0Z38V8 (in base 32),

sacca PVC 500 ml 032613236/G (in base 10), 0Z38VN (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032613248/G (in base 10), 0Z38W0 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto F n. 690 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) RINGER LATTATO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio.

Soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante termosaldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: acido lattico g 2,60, sodio idrossido g 1,17, sodio cloruro g 6,00, potassio cloruro g 0,40, calcio cloruro $2H_2O$ g 0,27, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica Industria Ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml 032610014/G (in base 10), 0Z35QY (in base 32);

flacone 100 ml 032610026/G (in base 10), 0Z35RB (in base 32);

flacone 250 ml 032610038/G (in base 10), 0Z35RQ (in base 32);

flacone 500 ml 032610040/G (in base 10), 0Z35RS (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032610053/G (in base 10), 0Z35S5 (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032610065/G (in base 10), 0Z35SK (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032610077/G (in base 10), 0Z35SX (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032610089/G (in base 10), 0Z35T9 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto F n. 736 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) ELETTROLITICA REIDRATANTE III nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio.

Soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante saldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono sodio cloruro g 5,00, potassio cloruro g 0,75, calcio cloruro $2H_2O$ 0,35, magnesio cloruro $6H_2O$ 0,31, sodio acetato $3H_2O$ 6,40, sodio citrato $2H_2O$ 0,75, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri S. Biomedica Industria Ricerca Sud S r l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml 032632109/G (in base 10), 0Z3V9F (in base 32);

flacone 100 ml 032632111/G (in base 10), 0Z3V9H (in base 32);

flacone 250 ml 032632123/G (in base 10), 0Z3V9V (in base 32);

flacone 500 ml 032632186/G (in base 10), 0Z3VCU (in base 32);

sacca PVC 50 ml 032632135/G (in base 10), 0Z3VB7 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032632147/G (in base 10), 0Z3VBM (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032632150/G (in base 10), 0Z3VBQ (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032632162/G (in base 10), 0Z3VC2 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032632174/G (in base 10), 0Z3VCG (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 47 del 22 agosto 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Omnic» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Specialità: OMNIC - capsule a rilascio controllato.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via delle Industrie, 2, Carugate (Milano).

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd, sito in 2-154-13 Ohbuke, Nishine-cho, Iwate-gun, Iwate-ken - Giappone; la produzione finale ed il controllo presso lo stabilimento Yamanouchi Europe b.v., sito in Hogemaat 2, Meppel - Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Omnic» 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato;
A.I.C. n. 032647012/M (in base 10), 0Z49V4 (in base 32);
classe C;

«Omnic» 0.4 mg - 20 capsule a rilascio controllato;
A.I.C. n. 032647024/M (in base 10), 0Z49VJ (in base 32);
classe C.

Composizione:

principio attivo: tamsulosin cloridrato;

eccipienti: cellulosa microgranulare, copolimero dell'acido metilacrilico, polisorbato 80, sodio dodecilsolfato, triacetina, calcio stearato, talco;

involucro della capsula: gelatina dura, indigotina E132, titanio biossido E171, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E172.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi funzionali della iperplasia prostatica benigna (IPB).

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 48 del 28 agosto 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Nimbex» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Specialità: NIMBEX - miorilassanti ad azione periferica.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd, sita in 160 Euston Road - Londra NW1 2BP - Regno Unito. Rappresentante in Italia: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in via A. Fleming 2, Verona.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate presso lo stabilimento The Wellcome Foundation Ltd, sito in Temple Hill, Dartford, Kent DA1 5AH - Regno Unito e, in alternativa, il confezionamento terminale presso lo stabilimento Glaxo Wellcome S.p.a., sito in S. Polo di Torrile (Parma), Strada Asolana, 68.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Nimbex 2» - 5 fiale da 2,5 ml;
A.I.C. n. 031975016 (in base 10), 0YHTM8 (in base 32), classe C;

«Nimbex 2» - 5 fiale da 5 ml;
A.I.C. n. 031975028 (in base 10), 0YHTMN (in base 32), classe C;

«Nimbex 2» - 5 fiale da 10 ml,
A.I.C. n. 031975030 (in base 10), 0YHTMQ (in base 32); classe C;

«Nimbex 2» - 2 fiale da 25 ml;
A.I.C. n. 031975042 (in base 10), 0YHTN2 (in base 32), classe C;

«Nimbex 5» - 1 flaconcino da 30 ml;
A.I.C. n. 031975055 (in base 10), 0YHTNH (in base 32), classe C.

Composizione.

principio attivo: cisatracurio besilato;

eccipienti: acido benzensulfonico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: il «Nimbex» è indicato in un'ampia gamma di procedure chirurgiche e in terapia intensiva. È associato all'anestesia generale, o alla sedazione nella terapia intensiva, per rilasciare la muscolatura scheletrica e facilitare l'intubazione tracheale e la respirazione artificiale. È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 49 del 27 agosto 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Pradif» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Specialità: PRADIF - capsule a rilascio controllato.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede in D-55216 Ingelheim am Rhein - Germania. Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pellicceria, 10 - Firenze.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd, sito in 2-154-13 Ohbuke, Nishine-cho, Iwate-gun, Iwate-ken - Giappone; la produzione finale ed il controllo presso lo stabilimento Yamanouchi Europe b.v., sito in Hogemaat, 2, Meppel - Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Pradif» 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato;
A.I.C. n. 030106025/M (in base 10), 0WQSF9 (in base 32); classe C;

«Pradif» 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato;
A.I.C. n. 030106013/M (in base 10), 0WQSDX (in base 32); classe C.

Composizione:

principio attivo: tamsulosin cloridrato;

eccipienti: cellulosa microgranulare, copolimero dell'acido metilacrilico, polisorbato 80, sodio dodecilsolfato, triacetina, calcio stearato, talco;

involucro della capsula: gelatina dura, indigotina E132, titanio biossido E171, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E172.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi funzionali della iperplasia prostatica benigna (IPB).

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6179-96A6247

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'associazione «Campus bio-medico» in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 31 luglio 1996 l'associazione «Campus bio-medico», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla defunta sig.ra Vittoria Majorana consistente in due appartamenti situati in Roma, in viale Medaglie d'Oro n. 283 e n. 285, del valore complessivo di L. 987.000.000 da destinare per le proprie iniziative istituzionali con fine esclusivo di ricerca scientifica, di istituzione, di formazione e di assistenza.

96A6204

Autorizzazione all'Università degli studi di Venezia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 31 luglio 1996 l'Università di Venezia è stata autorizzata ad accettare dalla defunta sig.ra Sensi Teresa un legato consistente in un appartamento sito in Venezia, Dorsoduro, Calle Foscari n. 3858, del valore di L. 1 000 000 000 e in beni mobili per un valore di L. 100 000.000, da destinare a sede di iniziative di interesse artistico e letterario.

96A6205

Autorizzazione all'associazione «Centro ILSE» (Iniziative per il lavoro, lo studio e l'educazione), in Milano, ad accettare un legato.

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.12.141/2/6252 del 3 aprile 1996 l'associazione «Centro ILSE» (Iniziative per il lavoro, lo studio e l'educazione), con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, il legato disposto dal sig. Manoukian Armen consistente in beni mobili (quota di partecipazione nella società Edis S.r.l., con sede in Milano) per un valore di L. 2.233.244.000, da destinare per lo scopo specifico di educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.

96A6206

Autorizzazione all'associazione «Istituto studi e ricerche (ISER)» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.12.196/3/6008 l'associazione «Istituto studi e ricerche (ISER)», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, l'eredità disposta dal sig. Manoukian Armen, per un valore complessivo, al netto delle passività, di L. 4.250.000.000.

Detti beni saranno destinati a sostenere le iniziative di educazione, istruzione studio e ricerca scientifica, ad esclusione della quota di partecipazione nella «Campus bio-medico CBM Sapa» di Piero Lucchini e Paolo Arullani.

96A6207

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F08A «chirurgia generale», per la disciplina «chirurgia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A6313

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N19X, disciplina «storia delle codificazioni moderne».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio.

96A6362

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1996 concernente: «Attivazione degli uffici del territorio in alcune province». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996)

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 9, seconda colonna, dove è scritto: «Il direttore generale: *Colica*», leggasi: «Il direttore generale: *Vaccari*».

96A6219

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001, intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189